

Estratto

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione

GERALDINA BONI

Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 "Lumsa"

MARIO CARAVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma "TorVergata"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli "Federico II"

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 "Tuscia" di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOSZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma "La Sapienza"



STEM Mucchi Editore

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

già diretto da
GIUSEPPE DALLA TORRE

Direzione
GERALDINA BONI
Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

FRANCESCO BONINI
 Rettore Università
 “Lumsa”

MARIO CARVALE
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

FRANCESCO P. CASAVOLA
 Pres. Em.
 Corte Costituzionale

FRANCESCO D'AGOSTINO
 Prof. Em. Università
 di Roma “TorVergata”

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

JAVIER FRANCISCO
 FERRER ORTIZ
 Cat. Universidad de Zaragoza

VITTORIO GASPARINI CASARI
 Ord. Università di
 Modena e Reggio Emilia

LUIGI LABRUNA
 Prof. Em. Università
 di Napoli “Federico II”

PASQUALE LILLO
 Ord. Università della
 “Tuscia” di Viterbo

GIOVANNI LUCHETTI
 Ord. Università
 di Bologna

FERRANDO MANTOVANI
 Prof. Em. Università
 di Firenze

PAOLO MENGOZZI
 Prof. Em. Università
 di Bologna

FRANCISCA PÉREZ MADRID
 Cat. Universitat
 de Barcelona

CARLOS PETIT CALVO
 Cat. Universidad
 de Huelva

ALBERTO ROMANO
 Prof. Em. Università
 di Roma “La Sapienza”

Anno CLIII - Fascicolo 4 2021



STEM Mucchi editore

Archivio giuridico Filippo Serafini - ISSN 0391 5646

Amministrazione: Stem Mucchi editore S.r.l.

Direzione, Redazione:

Via della Traspontina, 21 - 00193 Roma

Via Zamboni, 27/29 - 40126 Bologna

Autorizzazione: del Tribunale di Modena, n. 328 dell'11-05-1957

Direttore responsabile: Marco Mucchi

Periodico trimestrale, prezzi abbonamento

Formato cartaceo Italia..... € 114,00

Formato cartaceo estero 164,00

Formato digitale (con login)..... 98,00

Formato digitale (con ip) 107,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con login)..... 136,00

Formato cartaceo estero + digitale (con login) 185,00

Formato cartaceo Italia + digitale (con ip) 145,00

Formato cartaceo estero + digitale (con ip)..... 194,00

Fascicolo singolo cartaceo* 30,00

Fascicolo singolo digitale 25,00

Tutti i prezzi si intendono iva e costi di spedizione inclusi. *Escluse spese di spedizione.

L'abbonamento decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri dell'annata, compresi quelli già pubblicati. Al fine di assicurare la continuità nell'invio dei fascicoli gli abbonamenti si intendono rinnovati per l'annata successiva se non annullati (tramite comunicazione scritta a info@mucchieditore.it) entro il 31 dicembre del corrente anno. I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati entro 10 giorni dal ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo (più spese di spedizione). Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso l'amministrazione della Rivista. Le annate arretrate sono in vendita al prezzo della quota di abbonamento dell'anno in corso. Si accordano speciali agevolazioni per l'acquisto di più annate arretrate, anche non consecutive, della Rivista.

Il cliente ha la facoltà di revocare gli ordini unicamente mediante l'invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Casa editrice, o scrivendo a info@pec.mucchieditore.it entro le successive 48 ore (identificazione del cliente e dell'ordine revocato). Nel caso in cui la merce sia già stata spedita il reso è a carico del cliente e il rimborso avverrà solo a merce ricevuta. Per gli abbonamenti eventuale revoca deve essere comunicata entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione.

© Stem Mucchi Editore S.r.l. - 2021

Via Jugoslavia, 14 - 41122 Modena - Tel. 059.37.40.94

e-mail: info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

indirizzi web: www.mucchieditore.it

facebook - twitter - instagram

Tipografia, impaginazione, web: Stem Mucchi Editore (MO). Stampa: Geca (MI).

Finito di stampare nel mese di dicembre del 2021.

Direzione

Geraldina Boni – Ord. Università di Bologna

Comitato Direttivo

Francesco Bonini – Rettore Università “Lumsa”; Mario Caravale – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”; Francesco P. Casavola – Pres. Em. Corte Costituzionale; Francesco D’Agostino – Prof. Em. Università di Roma “Tor Vergata”; Giuseppe De Vergottini – Prof. Em. Università di Bologna; Javier Francisco Ferrer Ortiz – Cat. Universidad de Zaragoza; Vittorio Gasparini Casari – Ord. Università di Modena e Reggio Emilia; Luigi Labruna – Prof. Em. Università di Napoli “Federico II”; Pasquale Lillo – Ord. Università della “Tuscia” di Viterbo; Giovanni Luchetti – Ord. Università di Bologna; Ferrando Mantovani – Prof. Em. Università di Firenze; Paolo Mengozzi – Prof. Em. Università di Bologna; Francisca Pérez Madrid – Cat. Universitat de Barcelona; Carlos Petit Calvo – Cat. Universidad de Huelva; Alberto Romano – Prof. Em. Università di Roma “La Sapienza”

Comitato Scientifico

Enrico Al Mureden – Università di Bologna
Salvatore Amato – Università di Catania
Maria Pia Baccari – “Lumsa” di Roma
Christian Baldus – Università di Heidelberg
Michele Belletti – Università di Bologna
Michele Caianiello – Università di Bologna
Marco Cavina – Università di Bologna
Olivier Echappé – Université de Lyon 3
Luciano Eusebi – Università Cattolica del S. Cuore
Libero Gerosa – Facoltà di Teologia di Lugano
Herbert Kronke – Università di Heidelberg
Francesco Morandi – Università di Sassari
Andrés Ollero – Università “Rey Juan Carlos” di Madrid
Paolo Papanti Pelletier – Università di Roma “Tor Vergata”
Otto Pfersmann – Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne
Angelo Rinella – “Lumsa” di Roma
Giuseppe Rivetti – Università di Macerata
Gianni Santucci – Università di Trento
Nicoletta Sarti – Università di Bologna
Carmelo Elio Tavilla – Università di Modena e Reggio Emilia

Redazione

Dott.ssa Daniela Bianchini Jesurum – Avvocato del Foro di Roma
Dott.ssa Maria Teresa Capozza – “Lumsa” di Roma
Dott. Matteo Carnì – “Lumsa” di Roma
Dott. Francesco Galluzzo – Univ. Cattolica di Milano
Prof. Manuel Ganarin – Università di Bologna
Prof.ssa Alessia Legnani Annichini – Università di Bologna
Dott. Alessandro Perego – Università di Padova

Norme e criteri redazionali

- L'Autore di un'opera o di un articolo citato in nota va riportato con l'iniziale del nome precedente il cognome in maiuscoletto (es.: A. GELLIO); l'iniziale del nome e il cognome di più Autori di un'opera o di un articolo vanno separati da una virgola (es.: A. GELLIO, M. BIANCHI).
- Il titolo di un'opera o di un articolo va riportato in corsivo; la particella "in" che precede il titolo di un'opera collettanea, di un dizionario, di una rivista, anch'esso in corsivo, va invece riportata in tondo (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, ...). L'abbreviazione del titolo di una rivista è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo. Il titolo di un contributo o di un'opera va citato per esteso la prima volta; per le successive citazioni l'abbreviazione è facoltativa, purché sempre coerente all'interno del testo.
- L'indicazione del luogo e dell'anno di pubblicazione vanno in tondo, separati da una virgola (es. Modena, 2004).
- L'indicazione del numero e delle parti di una rivista vanno inserite in tondo dopo l'anno di edizione. È obbligatoria se ogni numero o parte ha una numerazione di pagina autonoma (es.: *Foro it.*, 2011, I, c. 2962 ss.); se invece i numeri o le parti di una rivista seguono una stessa numerazione progressiva delle pagine l'indicazione del numero o della parte in tondo dopo l'anno di edizione è facoltativa (es.: *Archivio giuridico*, 2012, 2, p. 58 ss.).
- L'indicazione del numero della o delle pagine/colonne citate nella nota deve essere preceduta da "p." (pagina) o "pp." (pagine) oppure da "c." (colonna) o "cc." (colonne); mentre, se le pagine proseguono oltre quella citata, si fa seguire "ss." (es.: A. GELLIO, *La simulazione nel matrimonio*, in *Rivista giuridica*, 2011, I, p. 81 ss.).
- Le abbreviazioni "cit." e "loc. cit.", indicative di opere già citate, vanno in tondo dopo il titolo o una parte del titolo in corsivo; mentre va in corsivo l'abbreviazione "*op. cit.*", indicativa di un titolo di volume o di un articolo già citato (così come la particella "*ivi*"); "*op. cit.*" si può usare se di un Autore è citata una sola opera.

- Il numero di edizione dell'opera va indicato in apice dopo l'anno di pubblicazione (es. 2010⁴).
- L'Editore non va citato per le opere italiane; può essere citato per quelle antiche o straniere.
- Uso delle virgolette: per riportare in tondo brani di autori o il testo di disposizioni normative: «.....» (caporali); per riportare citazioni interne ad altre citazioni: “.....” (doppi apici); l'uso degli apici singoli ‘.....’ è possibile soltanto per evidenziare con enfasi concetti o espressioni particolari.
- Le parole straniere vanno in corsivo, eccetto quelle entrate nel linguaggio corrente. Le citazioni tra virgolette a caporale in lingua straniera vanno in tondo.
- Capoversi a rientrare all'inizio di ogni nuovo paragrafo.
- L'indicazione dell'abbreviazione “vol.” (seguito da numero romano) e del vocabolo “tomo” (seguito da numero arabo) sono facoltative, purché sempre coerenti all'interno del testo (es. T. TIZIS, voce *Potestà dei genitori*, in *Dizionario giuridico*, vol. XIV, Roma, 2000, p. 113 ss.).
- L'abbreviazione di nota va in tondo: “n.” o “nt.”.
- Per opere di più autori: titolo dell'opera in corsivo seguito, dopo la virgola, dal nome o dai nomi dei curatori in maiuscolo separati da una virgola, laddove vi siano (es.: *Le società*, a cura di T. TIZIS, A. GELLIO, Roma, 2011).

Paolo Costa

**UN CONSTITUTUM O UN'EXPROMISSIO
NELL'EPISTULA AD PHILEMONEM?
UNA NOTA ESEGETICA TRA
RECHTSGESCHICHTE E
WIRKUNGSGESCHICHTE***

SOMMARIO: 1. Recenti esegesi romanistiche di *Ep.Philem.* 18-19. – 2. *Ep.Philem.* 18-19: le letture degli umanisti e della 'scuola elegante' olandese. – 3. Una proposta di esegesi storico-giuridica di *Ep.Philem.* 18-19.

1. *Recenti esegesi romanistiche di Ep.Philem. 18-19*

Potest tamen hodie constitutum contrahi per epistulam. Vide Pauli Epistulam ad Philemonem. Così scrive Denis Godefroy¹ nel suo commento alla locuzione *solemnibus verbis* contenuta in C. 4.18.2.1 (a. 531) e riferita da Giustiniano al rigore formale caratterizzante l'*actio recepticia*. Con questo provvedimento l'imperatore abolì l'azione a tutela del *receptum argentarii* e contestualmente estese l'ambito di applicazione dell'*actio de pecunia constituta*, semplificando le modalità di conclusione del *constitutum debiti*². In modo coerente, Gode-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Si veda la nota *ad locum* di Godefroy nella sua edizione del *Corpus Iuris Civilis* pubblicata a Ginevra nel 1583. Nell'edizione consultata, cfr. *Corpus Iuris Civilis Romani in quo Institutiones, Digesta ad Codicem Florentinum emendata, Codex et Novellae nec non Justiniani Edicta ... cum notis integris Dionysii Gothofredi quibus accesserunt Francisci Modii ...*, II, Coloniae Munatianae, 1790, p. 153, nt. 18.

² Su questo provvedimento giustiniano da ultimo, cfr. F. MATTIOLI, *Giustiniano, gli argentarii e le loro attività negoziali*, Bologna, 2019, p. 32 ss.; M. PEDONE, *Per argentarium solvere. Ricerche sul receptum argentarii*, Torino, 2020, p. 109 ss.; T. BOLTE, *Pecunia constituta. Erfüllungszusage und Konstitutsklage im römischen Recht. Eine historisch-dogmatische Untersuchung*, Köln, 2020, p. 375 ss.

froy, nella sua nota a un frammento del titolo del Digesto dedicato a questo negozio (Scaev. 5 *resp.* D. 13.5.26), appunta: *Formulam constituendae pecuniae observa. Sic Paulus Epist. ad Philemonem, v. 18. 19*³.

Le espressioni di Paolo di Tarso richiamate da Godefroy sono le seguenti: εἰ δὲ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα. / ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῆ ἐμῇ χειρὶ, ἐγὼ ἀποτίσω (*Ep.Philem.* 18-19ab). L'apostolo, che si trova agli 'arresti domiciliari' probabilmente a Roma intorno al 60 d.C.⁴, scrive a Filemone, *dominus* del *servus* Onesimo⁵, che, se quest'ultimo ha commesso al-

³ Cfr. *Corpus Iuris Civilis Romani... cum notis integris Dionysii Gothofredi...*, I, Coloniae Munatiana, 1790, p. 294, nt. 50.

⁴ Sulle diverse ipotesi circa il luogo e la data della redazione, da ultimo, cfr. A. PITTA, *Lettera a Filemone. Nuova versione, introduzione e commento*, Milano, 2021, p. 16 ss., che suggerisce, con buoni argomenti, di collocare la redazione della lettera a Filemone, un benestante cristiano di Colosse, durante il periodo di *custodia* di Paolo a Roma noto da *Act.Ap.* 28. Era già l'ipotesi autorevolmente sostenuta da M. SORDI, *Paolo a Filemone o della schiavitù*, Milano, 1987, p. 13 ss.

⁵ La precisa identificazione dello *status* giuridico di Onesimo è una *vexata quaestio* in dottrina. L'ipotesi 'tradizionale', sostenuta fin dai primi commenti alla lettera di Giovanni Crisostomo (*PG* 62.701 ss.) e di Girolamo (*CChSL* 77C), è che si tratti di un *servus fugitivus* rimandato al padrone con una lettera di accompagnamento. I notevoli problemi di verisimiglianza di questa ipotesi – a partire dall'implausibilità di rapporti tra un soggetto detenuto e uno schiavo in tale situazione irregolare e dalla improponibilità concreta di una richiesta di *manumissio* nel caso di una fuga – hanno indotto gli esegeti a suggerire altre ipotesi. Presento di séguito le principali voci di un dibattito che non si può porre a tema in questo contributo; ai nostri fini è sufficiente l'assunzione del generico stato di *servus* di Onesimo (cfr. *Ep.Philem.* 16), sul quale vi è accordo nella dottrina ampiamente maggioritaria. Un'importante contestazione all'ipotesi 'tradizionale' viene da P. LAMPE, *Keine 'Sklavenflucht' des Onesimus*, in *ZNW* 76, 1985, p. 135 ss.; Id., *Der Brief an Philemon*, in *Die Briefe an die Philipper, Thessalonicher und an Philemon*, a cura di N. WALTER, E. REINMUTH, P. LAMPE, Göttingen, 1998, p. 206 s., il quale – assimilando la fattispecie al caso descritto in *Ulp. 1 ad ed. aed. cur. D. 21.1.17.4* – ritiene che Onesimo fosse un *erro*, sottrattosi alle percosse del padrone e rifugiatosi presso un *amicus domini* per chiederne l'intercessione. Con qualche riserva e variazione accedono a tale lettura B.M. RAPSKE, *The Prisoner Paul in the Eyes of Onesimus*, in *NTS*, 37, 1991, p. 187 ss.; M. WOLTER, *Der Brief an die Kolosser. Der Brief an Philemon*, Gütersloh-Würzburg, 1993, p. 229 ss.; H. HÜBNER, *An Philemon. An die Kolosser. An die Epheser*, Tübingen, 1997, p. 25 ss.; J.D.G. DUNN, *The Epistles to the Colossians and to Philemon*, Carlisle, 1996, p. 301 ss.; P. ARZT-GRABNER, *Philemon*, Göttingen, 2003, p. 234 ss.; K. WENGST,

cunché di illecito verso il primo o ha debiti con lui⁶, la responsabilità per l'adempimento di dette obbligazioni dovrà essere imputata a Paolo stesso, il quale assume per iscritto⁷, di proprio pugno, tale impegno⁸.

Numerosi neotestamentaristi rimarcano la presenza, in questi versetti, di un linguaggio tecnico-giuridico⁹ e ne sotto-

Der Brief an Philemon, Stuttgart, 2005, p. 101 ss.; S.C. WINTER, *Paul's Letter to Philemon*, in *NTS*, 33, 1987, p. 1 ss.; C.S. WANSINK, *Chained in Christ. The Experience and Rhetoric of Paul's Imprisonments*, Sheffield, 1995, p. 175 ss.; C. FOCANT, *Le lettres aux Philippiens et à Philémon*, Paris, 2015, p. 215. Si oppongono a questa interpretazione, sostenendo l'ipotesi 'tradizionale' del *servus fugitivus*, J.M.G. BARCLAY, *Paul, Philemon and the Dilemma of Christian Slave-Ownership*, in *NTS*, 37, 1991, p. 161 ss.; J.G. NORDLING, *Onesimus Fugitivus: A Defense of the Runaway Slave Hypothesis in Philemon*, in *JSNT*, 41, 1991, p. 97 ss.; J.A. HARRIL, *Using the Roman Jurists to Interpret Philemon. A Response to Peter Lampe*, in *ZNW*, 90, 1999, p. 135 ss.; R. PENNA, *Lettera ai Filippesi. Lettera a Filemone*, Roma, 2002, p. 162 s.; J.G. NORDLING, *Some Matters favouring the Runaway Slave Hypothesis in Philemon*, in *Neotestamentica*, 44, 2010, p. 85 ss. Del tutto isolata appare la posizione di A.D. CALLAHAN, *Paul's Epistle to Philemon: Toward an Alternative Argumentum*, in *HTR*, 86, 1993, p. 357 ss., che considera simbolico il linguaggio della schiavitù e ipotizza che Onesimo e Filemone sarebbero 'fratelli di sangue' in contrasto tra loro. Per uno *status quaestionis* circa le diverse ipotesi, da ultimo, cfr. A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 40 ss., il quale esclude che si possa trattare di un *servus fugitivus* e ritiene che Filemone abbia inviato Onesimo per dar supporto a Paolo; lo schiavo si sarebbe poi convertito e l'apostolo, anziano e agli arresti (cfr. v. 1), lo avrebbe reinviato al *dominus* con una lettera nella quale chiedeva di averlo come collaboratore nell'evangelizzazione.

⁶ È diffusa fra i neotestamentaristi l'identificazione del nocumento nelle mancate prestazioni lavorative durante l'assenza di Onesimo; su tali interpretazioni da ultimo, cfr. H. FÖRSTER, *Die Bitte des Paulus für den Sklaven Onesimus. Semantische und syntaktische Überlegungen zum Philemonbrief*, in *NT*, 60, 2018, p. 277 s.

⁷ Sul valore giuridico, in *Ep.Philem.*, dell'elemento dell'autografia, di recente, cfr. J.T. KRAUS, *An Obligation from Contract Law in Philemon 19: Characteristic Style and Juridical Background*, in *Id.*, *Ad Fontes. Original Manuscripts and Their Significance for Studying Early Christianity – Selected Essays*, Leiden-Boston 2007, p. 209 ss.

⁸ Per alcuni problemi di traduzione e sul valore della proposizione condizionale (indefinita) dei vv. 18-19, si veda, da ultimo, H. FÖRSTER, *Die Bitte*, cit., p. 268 ss.

⁹ Nondimeno, alcune interpretazioni depotenziano il valore del linguaggio giuridico paolino in *Ep.Philem.* 18-19, considerandolo atecnico; M. DIBELIUS, *An die Kolosser, Epheser an Philemon*, Tübingen, 1927², p. 82, lo ritiene «mehr Scherz als Ernst»; E.F. SCOTT, *The Epistles to the Colossians, to Phi-*

lineano l'efficacia retorica¹⁰ – tanto più che l'aoristo epistolare ἔγραψα (ripreso poi al v. 21) apre la *peroratio* finale della lettera¹¹ – ma non suggeriscono precise riconduzioni della fattispe-

Philemon and to Ephesians, London, 1930, p. 112, parla al riguardo di «this little jest»; così anche J. GNILKA, *Der Kolosserbrief*, Freiburg im Breisgau-Basel-Wien, 1980, p. 84. L'esegesi maggioritaria riconosce il carattere tecnico-giuridico del linguaggio e la serietà dell'impegno dell'apostolo ad assumere su di sé il debito; *ex multis*, cfr. M.R. VINCENT, *The Epistles to the Philippians and Philemon*, Edinburgh, 1897, p. 190; E. LOHMEYER, *Die Briefe an die Kolosser und an Philemon*, Göttingen, 1953⁹, p. 189; P. STUHLMACHER, *Der Brief an Philemon*, Zurich-Neukirchen-Vluyn, 1975, p. 49 s.; E. LOHSE, *Die Briefe an die Kolosser und an Philemon*, Göttingen, 1977², p. 283 s.; H.D. McDONALD, *Commentary on Colossians & Philemon*, Waco, 1980, p. 186 s.; P.T. O'BRIEN, *Colossians – Philemon*, Waco, 1982, p. 300; F. SCHNIDER, W. STENGER, *Studien zum neutestamentlichen Briefformular*, Leiden, 1987, p. 136 s.; H. BINDER, *Der Brief des Paulus an Philemon*, Berlin, 1990, p. 62 s.; R.R. MELICK JR., *Philippians, Colossians, Philemon*, Nashville, 1991, p. 366; E.D. MARTIN, *Colossians, Philemon*, Scottdale, 1993, p. 263; J.D.G. DUNN, *The Epistles*, cit., p. 338 ss.; A.D. CALLAHAN, *Embassy*, cit., p. 56, 62; M. BARTH, H. BLANKE, *The Letter to Philemon. A New Translation with Notes and Commentary*, Grand Rapids, 2000, p. 482 ss.; R. FABRIS, *Lettera ai Filippesi. Lettera a Filemone*, Bologna, 2000, p. 309 ss.; J.A. FITZMYER, *The Letter of Paul to Philemon*, New York, 2000, p. 117 s.; P. ARZT-GRABNER, *Philemon*, cit., p. 234 ss.; K. WENGST, *Der Brief an Philemon*, Stuttgart, 2005, p. 69; R. McL. WILSON, *A Critical and Exegetical Commentary on Colossians and Philemon*, London-New York, 2005, p. 358 s.; B. WITHERINGTON III, *The Letters to Philemon, the Colossians, and the Ephesians. A Socio-Rhetorical Commentary on the Captivity Epistles*, Grand Rapids-Cambridge, 2007, p. 85; J.T. KRAUS, *An Obligation*, cit., p. 214 ss.; S. McKNIGHT, *The Letter to Philemon*, Grand Rapids, 2017, p. 104 s.; A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 47.

¹⁰ Cfr. C.J. MARTIN, *The Rhetorical Function of Commercial Language in Paul's Letter to Philemon (Verse 18)*, in *Persuasive Artistry. Studies in New Testament Rhetoric in Honor of George A. Kennedy*, a cura di D.F. WATSON, Sheffield, 1991, p. 321 ss.; A. PITTA, *Come si persuade un uomo? Analisi retorico-letteraria della lettera a Filemone*, in *Oltre il racconto. Esegesi ed ermeneutica: alla ricerca del senso. Colloquium dei docenti della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, Napoli 12 febbraio 1993*, a cura di C. MARCHESELLI-CASALE, Napoli, 1994, p. 104 s.

¹¹ Da ultimo, cfr. A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 50 s., 108 s., 125 s., 137 s.: «Con un 'aoristo epistolare', da rendere con l'indicativo presente, il mittente si proietta nel momento in cui la lettera sarà letta e ascoltata nell'assemblea che si raduna in casa di Filemone, e promette: 'Io Paolo, scrivo di mia mano...' (v. 19). Com'è tipico di una *peroratio* retorica, i vv. 19-20 raccolgono i contenuti principali della lettera e li sintetizzano con intenso *pathos*» (*ivi*, p. 50 s.).

cie nell'alveo di una specifica figura giuridica¹². Solo alcuni richiamano le osservazioni, di oltre un secolo fa, di Deissmann che rilevava la caratura formale di chirografo dello scritto papolino¹³. In prospettiva giusromanistica, negli ultimi anni, Johannes Platschek e Thorsten Bolte, nelle loro monografie sulla *pecunia constituta*, hanno rivolto l'attenzione a questi versetti, che – come vedremo in séguito – rappresentarono un interessante terreno di confronto tra alcuni dei maggiori protagonisti della tradizione romanistica degli inizi dell'età moderna. Ma, procedendo *au rebours*, presenterò dapprima queste interpretazioni più recenti.

Platschek¹⁴ nota come Paolo, nell'assumere l'impegno, si riferisca a debiti sorti sia per illeciti extracontrattuali (ἡδίκησεν – verbo che *de plano* richiama il *damnum iniuria datum*), sia per contratto (ὀφείλει): in entrambi i casi il creditore è Onesimo. Nelle parole di assunzione del debito, considerate corrispondenti al modello della ὑπογραφή/*subscriptio*, ricorre il verbo ἀποτίνειν¹⁵ riscontrabile in documenti della prassi riguardanti risarcimenti, ristori o restituzioni¹⁶. Tale verbo sarebbe ido-

¹² Ad es., J.T. KRAUS, *An Obligation*, cit., p. 207 ss., dedica un contributo al linguaggio giuridico di *Ep.Philem.*19 e nota come esso richiami l'assunzione di un'obbligazione, ma non precisa mai quale negozio giuridico venga in rilievo.

¹³ Cfr. G.A. DEISSMANN, *Licht vom Osten. Das Neue Testament und die neuentdeckten Texte der hellenistisch-römischen Welt*, Tübingen, 1923⁴, p. 137, 281 s.; ad es., cfr. B. WITHERINGTON III, *The Letters*, cit., p. 85; M. BARTH, H. BLANKE, *The Letter*, cit., p. 482 s.; P. ARZT-GRABNER, *Philemon*, cit., p. 240 ss.

¹⁴ Cfr. J. PLATSCHKEK, *Das Edikt De 'pecunia constituta'. Die römische Erfüllungszusage und ihre Einbettung in den hellenistischen Kreditverkehr*, München, 2013, p. 243 ss.

¹⁵ L'unico elemento rilevante di *critica textus* nei versetti in esame riguarda proprio il verbo ἀποτίσω: il *Codex Claromontanus* (un onciale greco-latino del VI sec.) riporta ἀποδώσω, che è *lectio facillior*, essendo forma ben attestata nei testi biblici, a differenza dell'*hapax* neotestamentario ἀποτίσω; cfr. già G.A. DEISSMANN, *Licht* cit., p. 282, nt. 2.

¹⁶ J. PLATSCHKEK, *Das Edikt*, cit., p. 244, nt. 704, menziona alcune fonti papiracee (*P.Tebt.* III 821 [209 a.C.]; *P.David* 4 rp.r.1 [= *SB X* 10283; 167/114 a.C.]; *UPZ* I 31 [162 a.C.]; *P.Grenf* II 17 [136 a.C.]; *P.Ad.* G 4,1 [109 a.C.]; *P.Mich* VII 438; [140 d.C.]) in cui si rinviene ἀποτίσω σοι, che egli considera corrispondere al *reddam tibi* di Marcel. *l. sing. resp.* D. 13.5.24. A ben guardare, il verbo è impiegato frequentemente nelle clausole penali soprattutto di

neo a denotare in modo uniforme l'adempimento di obbligazioni scaturite da fonti diverse. Lo studioso rileva che non si tratta ovviamente delle obbligazioni di Filemone verso terzi, generate da condotte dello schiavo – dalle quali Paolo non potrebbe liberare il *dominus* –, ma si tratta dei rapporti tra Onesimo e Filemone, donde scaturiscono obbligazioni naturali in capo al primo. Egli ricorda la possibilità di concludere *constituta* per i debiti dei *servi*, rammentando la possibilità di dedurre in costituito debiti naturali e ricordando che i Romani consideravano i debiti di uno schiavo – in specie nei confronti del padrone – «nach den Grundsätzen des *ius civile*». Paolo prometterebbe, dunque, l'adempimento del debito di Onesimo: secondo Platschek, tale promessa configurerebbe un *constitutum debiti alieni*¹⁷. Assai di recente, Bolte¹⁸ riprende adesivamente tale esegesi pur precisando che l'affermazione di Paolo potrebbe considerarsi anche soltanto figurata. Infatti, nella *praeteritio* retorica di *Ep.Philem.* 19c¹⁹, l'apostolo asserisce che è piuttosto Filemone a essere in debito verso di lui (per il dono della fede) ed evidentemente il debito qui menzionato deve intendersi in senso metaforico²⁰.

contratti di apprendistato e non in casi di conclusione di negozi riconducibili a *constituta*; inoltre, è anche attestato in testi letterari per generici impegni a risarcire danni o a restituire danaro; per le fonti, cfr. G.A. DEISSMANN, *Licht*, cit., p. 281 s.; P. ARZT-GRABNER, *Philemon*, cit., p. 244; J.T. KRAUS, *An Obligation*, cit., p. 214 s.; A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p.126 s.

¹⁷ Cfr. J. PLATSCHEK, *Das Edikt*, cit., p. 247. L'affermazione è molto decisa: «für den Römer wäre die Zusage des Paulus ein *constitutum debiti alieni*. [...] Dass er die Erfüllung der Schulden des Onesimos rechtlich wirksam zusagen kann, lässt sich kaum bezweifeln» (corsivo dell'autore).

¹⁸ Cfr. T. BOLTE, *Pecunia*, cit., p. 471 s.

¹⁹ *Ep.Philem.* 19c: ἴνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτὸν μοι προσοφείλεις. Sul significato e sull'efficacia retorica di tale espressione, da ultimo, cfr. H. FÖRSTER, *Die Bitte*, cit., p. 274 ss.; A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 127 ss.

²⁰ T. BOLTE, *Pecunia*, cit., p. 471, nt. 2103, ricorda come E. IAKAB, *Recensione* di J. PLATSCHEK, *Das Edikt*, cit., in *ZSS.RA*, 133, 2016, p. 499, appunti che l'espressione ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρὶ si trova anche in altre lettere di Paolo, dove la presenza di un *constitutum* è ovviamente fuori questione (ad es. *1Cor.* 16.21). Il rilievo è inappuntabile, anche se deve dirsi che Platschek non richiama questo elemento per la qualificazione giuridica della fattispecie, ma per inquadrare, sul piano formale, il documento come chirografo.

Invero, Platschek e Bolte non sono i primi, tra i romanisti contemporanei, a suggerire questa esegesi di *Ep. Philem.* 18-19: già Wacke, nel 1977, qualificava la promessa di Paolo come un «*constitutum debiti* einer fremden Naturalobligation» e richiama Ulp. 27 *ad ed. D.* 13.5.1.7: *Debitum autem vel natura sufficit*²¹. Da questi studiosi il tema dell'identificazione dell'istituto giuridico eventualmente in gioco appare comunque trattato in modo piuttosto tangenziale, mentre ritengo meriti un esame più attento. La domanda storico-giuridica che si pone è quella della legittimità dell'ascrizione della fattispecie nel quadro della *pecunia constituta*: siffatte dichiarazioni scritte di Paolo, in una lettera, sarebbero sufficienti per concludere un *constitutum debiti alieni*? E, più radicalmente, sono davvero gli effetti scaturenti dalla conclusione di tale contratto che l'apostolo vuole che si verifichino?

Un primo sguardo si deve rivolgere alla forma del documento per poi chiedersi se e quale negozio attesti. *Prima facie* i versetti 18-19 potrebbero assonare al possibile contenuto di un chirografo, come già Deissmann affermava: si tratta, infatti, di una dichiarazione all'interno di una lettera, la cui redazione è sviluppata in forma soggettiva, con il verbo al futuro e con un'autenticità radicata nel fatto che il documento sia scritto per mano dell'emittente e da lui sottoscritto²². Puntualizza, in generale, Mario Amelotti: «Il *chirographum* [...] si presta a provare i negozi più diversi, con una particolare attitudine, per la sua redazione soggettiva, ad interpretare i rapporti che intercorrono tra un creditore e un debitore: questo secondo vi esprime in prima persona i comportamenti tenuti e gli impegni assunti e, rilasciandolo alla controparte, fornisce

²¹ Cfr. A. WACKE, *Recensione* di P. STUHLMACHER, *Der Brief*, cit., in *ZSS. RA*, 94, 1977, p. 535. La posizione di Wacke non è citata né da Platschek né da Bolte.

²² Cfr. M. AMELOTI, *Genesi del documento e prassi negoziale*, in *Contractus e Pactum. Atti del convegno di diritto romano e della presentazione della nuova riproduzione della littera Florentina*, Napoli, 1990, p. 319 s. (= ID., *Scritti giuridici*, a cura di L. MIGLIARDI ZINGALE, Torino, 1996, p. 172 s.), il quale nota che, nell'uso di età romana, è comune trovare il verbo *scripsi*, evidentemente corrispondente a *ἔγραψα*.

palesemente a questa gli argomenti da far valere nell'ipotesi d'inadempienza»²³.

È necessaria una precisazione che mi pare si appalesi fin da una prima lettura della fonte: il documento, quanto alla forma letteraria, non costituisce attestazione di un negozio giuridico – come dovrebbe essere il *chirographum* nel senso dianzi precisato –, bensì trattasi di una lettera di accompagnamento di uno schiavo al suo *dominus*, riconducibile, secondo la retorica epistolare, alla categoria delle lettere c.d. di supplica assiomatica o valoriale o a quella delle lettere di raccomandazione. È simile la missiva di Plinio il Giovane indirizzata all'amico Sabiniano per perorare la causa di un liberto fuggitivo (*Ep.* 9.21, 24)²⁴. Inoltre, il linguaggio tecnico-giuridico si ritrova in *Ep.Philem.* essenzialmente in questi due soli versetti, e non altrove nella lettera, dacché non trovo convincente, né giuridicamente sostenibile, il riconoscimento del significato di 'comproprietà' di recente suggerito²⁵ a proposito della *κοινωνία* ri-

²³ M. AMELOTI, *Genesi*, cit., p. 320 (= ID., *Scritti*, cit., p. 173); cfr. anche M. AMELOTI, L. MIGLIARDI ZINGALE, *Συγγραφή, χειρόγραφον – testatio, chirographum. Osservazioni in tema di tipologie documentali*, in *Symposion 1988. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln-Wien, 1990, p. 297 ss. (= M. AMELOTI, *Scritti*, cit., p. 129 ss.).

²⁴ Per le diverse ipotesi sulla tipologia della lettera, da ultimo, cfr. A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 41 s., 54 s. Per la possibile comparazione con la lettera di Plinio (che presenta comunque ben diversa fattispecie), cfr. M. BARTH, H. BLANKE, *The Letter*, cit., p. 86 s.; K. WENGST, *Der Brief*, cit., p. 75 ss. Su tale lettera, cfr. H. BOJORGE, *La Intercepción por un Esclavo. Pablo a Filemón y Plinio a Sabiniano*, in *RevBib*, 42, 1980, p. 159 ss.; D. MONTELEGRE, *Plinio a Sabiniano, 'Tu esclavo liberto'...*, in *CT*, 28, 2009, p. 179 ss.

²⁵ Cfr. U. ROTH, *Paul, Philemon, and Onesimus: a Christian Design for Mastery*, in *ZNW*, 105, 2014, p. 102 ss., la quale giunge a ipotizzare l'esistenza di una comproprietà di Onesimo in capo a Filemone e a Paolo. In tale regime di proprietà plurima integrale ogni comunista, tanto più se l'altro fosse stato assente, avrebbe potuto disporre del bene comune, in questo caso dello schiavo (cfr. A. BISCARDI, *Sul regime della comproprietà in diritto attico*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze, 1956, p. 105 ss. [= in ID., *Scritti di diritto greco*, a cura di E. CANTARELLA, A. MAFFI, Milano, 1999, p. 23 ss.]). Tuttavia, nel nostro caso, è del tutto ipotetico ravvisare questo regime giuridico, poiché Paolo mai invoca le prerogative del comproprietario, come rileva A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 21, nt. 15. Inoltre, mi pare evidente che proprio la promessa di assumere su di sé i debiti dello schiavo militi contro l'ipotesi di una comproprietà da cui sarebbe derivata la responsabilità di Paolo per le obbli-

chiamata al v. 17. Essa evoca piuttosto la 'comunione di fede' e l'amicizia solidale, secondo un uso che si rinviene nel v. 6 e che è più frequente nell'epistolario paolino²⁶. Pertanto, il complessivo contenuto della lettera, che ha carattere non giuridico, né economico-commerciale, non mi pare quello idoneo per la classificazione del documento entro la categoria dei chirografi se intesi in senso proprio²⁷, benché questa terminologia sia invalsa e anche autorevolmente sostenuta²⁸. Inoltre, si deve fin d'ora precisare – ma si ritornerà *amplius* sul punto *infra* § 3 – che dal testo della fonte non emerge l'effettiva conclusione di alcun negozio, bensì probabilmente la sola disponibilità a concluderne uno.

In ogni caso, la *vexata quaestio* a tema investe la qualificazione giuridica della fattispecie richiamata dalle parole di Paolo e tale problema, riemerso nelle citate recenti opere di giusromanisti, impegnò importanti figure di giuristi specialmente nel periodo dell'Umanesimo e nel XVII-XVIII secolo, benché Platschek e Bolte omettano di riportare la maggior

gazioni di Onesimo. Si noti, *in limine*, che anche per l'uso di questo linguaggio nella *Lettera ai Filippesi* è stata, di recente, proposta l'interpretazione 'economica', cfr. J.M. OGÉREAU, *Paul's Koinonia with the Philippians. A Socio-Historical Investigation of a Pauline Economic Partnership*, Tübingen, 2014.

²⁶ Di recente, cfr. J.M.G. BARCLAY, *Koinonía and the Social Dynamics of the Letter to Philemon*, in *La Lettre à Philémon et l'ecclésiologie paulinienne*, a cura di D. MARGUERAT, Leuven-Paris-Bristol, 2016, p. 151 ss.; A. HON HO IP, *A Socio-Rhetorical Interpretation of the Letter to Philemon in Light of the New Institutional Economics*, Tübingen, 2017, p. 35 ss.; D. WALLACE, *Friendship in Philemon*, in *BBR*, 30, 2020, p. 561 ss.; A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 81 ss., 121 s.

²⁷ Per una recente presentazione dei diversi usi del lessema 'chirografo', cfr. J.M. OGÉREAU, *Χειρόγραφον in Colossians 2:14: The Contribution of Epigraphy to the Philology of the New Testament*, in *Epigraphical Evidence Illustrating Paul's Letter to the Colossians*, a cura di J. VERHEYDEN, M. ÖHLER, T. CORSTEN, Tübingen, 2018, p. 93 ss.

²⁸ A breve, si vedrà come i giuristi della c.d. scuola elegante olandese attribuiscono frequentemente la qualificazione di *chirographum* a *Ep.Philem.*; tra i romanisti, prima di Platschek, ricordo solo che tale è anche la qualificazione nell'opera molto diffusa di L. WENGER, *Die Quellen des Römischen Rechts*, Wien, 1953, p. 297, che scrive: «Formell ist es die aus den Papyri wohlbekannte cheirographarische Verpflichtung, daß sie hier Teil eines Briefes ist, tut nichts zur Sache».

parte di questa vivace discussione dottrinale²⁹. Una ragionevole soluzione al nostro dubbio può rinvenirsi già in tale confronto tra giuristi della scuola culta e poi della c.d scuola elegante olandese, alcuni dei quali affermarono l'impossibilità di riconoscere nella fonte un costituito e suggerirono piuttosto – come anch'io cercherò di dimostrare – la presenza di una proposta di novazione. Questo confronto è un affascinante esempio di *Wirkungsgeschichte* riguardo a un complesso frammento paolino ed è rimarchevole per i suoi profili giuridici e per i profili teologici a esso interrelati, e merita perciò di essere, seppur brevemente, esposto.

2. Ep.Philem. 18-19: le letture degli umanisti e della 'scuola elegante' olandese

Nel percorso che propongo si può prendere utilmente abbrivio dalle autorevoli considerazioni di Erasmo da Rotterdam, il quale, nelle sue *Annotationes in Novum Testamentum* (1516-1522)³⁰, attribuisce al verbo ἀποτίειν il significato di 'prestare fideiussione (per)' e di 'prendere su di sé' (le obbligazioni di Onesimo), con ciò congiungendo il valore di garanzia a quello di espromissione del debito³¹. Su questa linea, Johannes Brenz, nel 1544, riconduce, in modo generale, la fattispecie nell'alveo

²⁹ J. PLATSCHKE, *Das Edikt*, cit., p. 243, nt. 699, ricorda solo l'interpretazione di Johannes Voet; T. BOLTE, *Pecunia*, cit., p. 471, nt. 2101, menziona anche quella di Grozio e quella contraria di Heinecke. Le diverse posizioni saranno dappresso presentate.

³⁰ Sulle caratteristiche e l'importanza di questa monumentale opera erasmiana, *ex multis*, cfr. *Holy Scripture Speaks. The Production and Reception of Erasmus' Paraphrases on the New Testament*, a cura di H.M. PABEL, M. VESSEY, Toronto-Buffalo-London, 2002.

³¹ Cfr. *Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami. Recognita et annotatione critica instructa notisque illustrata. Ordinis sexti. Tomus decimus. In hoc volume continentur Annotationes in Novum Testamentum (pars sexta)*, a cura di M.L. VAN POLL-VAN DE LISDONK, Leiden-Boston, 2014, p. 224 (LB 979, 100-101): ἀποτίσω, *id est dependam sive resolvam. Est enim sermo fideiubentis pro Onesimo et sese illius vice obstringentis.*

della *fideiussio*³². Alcuni decenni dopo Jacques de Cujas, nei *Paratitla* (1579) alla costituzione giustiniana di riforma del *receptum* e del *constitutum*, inquadra le parole di Paolo come capaci di concludere un *constitutum*³³. Nel 1583 Godefroy appunta la già vista qualificazione della fattispecie come *constitutum debiti alieni* e la stessa posizione è espressa da Giulio Pace da Beriga nel 1596³⁴, mentre Willem H. van Est nel suo commento alla lettera, pubblicato postumo nel 1615, si avvicina alla posizione di Erasmo parlando sia di una garanzia personale sia di una piena assunzione del debito con conseguente liberazione di Onesimo dalle sue obbligazioni³⁵.

La lettura di Godefroy è, invece, sposata, con molti argomenti, dal giurista umanista Scipione Gentili³⁶ il quale, nel suo *In epistolam Divi Pauli ad Philemonem commentarius*, pubblicato a Norimberga nel 1618³⁷, affronta *ex professo*

³² Cfr. *In epistolam Pauli ad Philemonem et in historiam Esther Commentarii*, autore Ioanne Brentio, Francofurti, 1544.

³³ Cfr. *Iacobi Cuiacii Paratitla in Libros IX Codicis Iustiniani repetitae praelectionis*, Parisiis, 1579, p. 705.

³⁴ Cfr. *Iulii Pacii a Beriga De rebus creditis, seu De obligationibus qua re contrahuntur, et earum accessionibus, ad quartum librum Iustiniani Codicis, Commentarius*, Spira Nemetum, 1596, p. 230.

³⁵ Cfr. *Guilielmi Estii, In omnes Pauli Epistolas, item in Catholicas Commentarii. Ad optimorum librorum fidem accuratissime recudi curavit Franciscus Sausen. Tomus V*, Moguntiae, 1843, p. 417. Così scrive van Est a proposito dei vv. 18b-19ab: *Si quid damni dedit, quod tibi sarciri velis, aut si omnino quippiam debet, id mihi imputo, id est, damnum omne ac debitum ejus in me recipio, et si repetendum est, a me repete, me pro illo sponsorem accipe [...]. Ego reddam. Graece ἀποτίσω, id est dependam sive rependam [...] significat sed non quomodocunque spondere, sed absolute suam ipsius personam pro debito solvendo obstringere.*

³⁶ Sulla figura di Scipione Gentili, *ex multis*, cfr. A. PALLANT, *Scipione Gentili, a Sixteenth Century Jurist*, in *The Kingston Law Review*, 1, 1984, p. 97 ss.; L. BIANCHIN, *Scipione Gentili*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (sec. XII-XX)*, II, a cura di E. CORTESE, I. BIROCCHI, A. MATTONE, M.N. MILLETTI, Bologna, 2013, p. 969 s.; A. CLERICI, «*Maxima quaestio*». *Scipione Gentili, Alberico Gentili e la rivolta dei Paesi Bassi (1582-1587)*, in *Alberico e Scipione Gentili nell'Europa di ieri e di oggi. Reti di relazioni e cultura politica. Atti della Giornata Gentiliana in occasione del IV centenario della morte di Scipione Gentili (1563-1616). San Ginesio, 16-17 settembre 2016*, a cura di V. LAVENIA, Macerata, 2018, p. 91 ss.

³⁷ Cfr. *Scipionis Gentilis Opera Omnia in plures tomos distributa. Tomus V*, Neapoli, 1766, p. 329 ss.

la questione. Gentili risponde affermativamente alle diverse domande che si sarebbero potute opporre alla riconduzione dell'atto nell'alveo del costituito: il *constitutum*, infatti, sarebbe possibile, benché l'obbligazione principale sia condizionata (appare, nel nostro caso, dalla formulazione del v. 18: εἰ δὲ τὴν ἡδίκησέν...), anche per un'obbligazione da delitto o per un'obbligazione naturale. Inoltre, sarebbe stato ammissibile concludere il *constitutum* anche per *epistulam* (come – rileva Gentili – s'inferisce da Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.5.5)³⁸. Il giurista richiama Giovanni Crisostomo, che rendeva ἐγὼ ἀποτίσω come πρὸς ἐμὲ τὴν ὀφειλήν (*Hom. III in Ep. ad Phil.* – PG 62.714)³⁹, notando che, con queste parole, si potrebbe intendere anche una novazione nella forma della *expromissio*, possibilità che invero anche Erasmo riecheggiava. Gentili nega l'eventualità che si tratti di una novazione (o di una fideiussione), per un motivo formale: non potrebbe darsi una novazione *per epistulam*, ma sarebbe necessaria una *stipulatio*⁴⁰. Nel 1646 Ugo Grozio⁴¹ interpreta ἐγὼ ἀποτίσω come *satisfaciam tibi* e scrive: *Hoc Latine dicitur pecuniam constituere*, adducendo a suffragio Marcel. l.

³⁸ Cfr. *Scipionis Gentilis Opera Omnia*, V, cit., p. 442 ss. Su questo frammento si ritornerà, *infra* § 3.

³⁹ Su alcuni profili rilevanti delle omelie crisostomiche su *Ep. Philem.*, pronunciate ad Antiochia verso la fine del IV sec., cfr. M.M. MITCHELL, *John Chrysostom on Philemon: A Second Look*, in *HTR*, 88, 1995, p. 135 ss.; A.D. CALLAHAN, *John Chrysostom on Philemon: A Response To Margaret M. Mitchell*, in *HTR*, 88, 1995, p. 149 ss.; C. DE WET, *Honour Discourse in John Chrysostom's Exegesis of the Letter to Philemon*, in *Philemon in Perspective. Interpreting a Pauline Letter*, a cura di D.F. TOLMIE, Berlin-New York, 2010, p. 317 ss.; D.F. TOLMIE, *John Chrysostom and the 'Implicit Ethics' of the Letter to Philemon*, in *Biblical Ethics and Application. Purview, Validity and Relevance of Biblical Texts in Ethical Discourse*, a cura di R. ZIMMERMANN, S. JOUBERT, Tübingen, 2017, p. 291 ss.

⁴⁰ Cfr. *Scipionis Gentilis Opera Omnia*, V, cit., p. 448 ss. Una posizione simile è espressa, sulla scorta di Cuiacio, da Konrad Rittershausen nella sua opera postuma *Commentarius Novus in Quatuor Libros Institutionum Imperialis Divi Iustiniani*, Argentorati, 1618, p. 603.

⁴¹ Cfr. *Hugonis Grotii Annotationes in Novum Testamentum. Editio nova quam recensuit C.E. de Windheim, Tomii II Pars I. Acta Apostolorum et Pauli Epistolas complectens*, Lipsiae, 1756, p. 835 s. Sulle caratteristiche dell'esegesi biblica di Grozio, in generale, cfr. J. MILLER, *Grotius, Hugo*, in *Encyclopedia of the Bible and its Reception*, vol. 10, Leiden-Boston, 2015, p. 974 ss.

ing. resp. D. 13.5.24 e Scaev. 1 resp. D. 13.5.26. Grozio puntualizza che un costituito può accedere anche a un'obbligazione naturale, come si evince da Ulp. 27 ad ed. D. 13.5.1.7, e perciò sarebbe ben possibile rafforzare così l'adempimento di un'obbligazione di uno schiavo verso il suo *dominus*. Johann J. Wissenbach, docente a Franeker ed esponente insigne dell'*Usus modernus Pandectarum*, nel 1658, presentando il tit. 13.5 del Digesto, si muove nel solco di Grozio e scrive: *Paulus per epistolam se ex constituto obligat Philemoni pro servo Onesimo*⁴².

Sulla scia delle riflessioni degli umanisti, è principalmente nelle università delle Province Unite, fin dagli albori della c.d. scuola elegante olandese – scuola caratterizzata da finezza storica e filologica e da ragguardevole sensibilità sistematica⁴³ –, che l'esegesi di questi versetti paolini trova raffinati interpreti. Ulrich Huber⁴⁴, discepolo di Wissenbach e professore a Leeuwarden, ritorna sul tema nel secondo volume delle sue *Praelectiones Iuris Civilis* del 1689⁴⁵, e traduce l'espressione paolina con *ego recipio me soluturum*, presentandola come un esempio di *constitutum*. Nel 1695, in una *disputatio* ad Halle con Daniel Schrader sui profili giuridici dell'epistolario

⁴² Cfr. *Johannis-Jacobi Wissenbachi[i], Exercitationum Ad L. Libros Pandectarum Partes Duae Quae in Praecipuis, cognituque maxime necessariis Difficultatibus & Controversiis Commentarii vice funguntur*. Prior, Franeker Frisorum, 1658, p. 334.

⁴³ Sulla quale si veda R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna, 1987², p. 74 ss.; E.J.H. SCHRAGE, *La scuola elegante olandese*, in *Studi Senesi*, 41(III), 1992, p. 524 ss. (ora in Id., *Non quia romanum sed quia ius. Die Entstehen eines europäischen Rechtsbewußtseins im Mittelalter*, Goldbach, 1996, p. 315 ss.); G.C.J.J. VAN DEN BERGH, *Die holländischen Elegante Schule. Ein Beitrag zur Geschichte von Humanismus und Rechtswissenschaft in den Niederlanden 1500-1800*, Frankfurt am Main, 2002; I. BIROCCI, *Alla ricerca dell'ordine. Fonti e cultura giuridica nell'età moderna*, Torino, 2002, p. 58 ss.; M. CARAVALE, *Diritto senza legge. Lezioni di diritto comune*, Torino 2013, p. 134 ss.; M. CAVINA, M. FERRANTE, E. TAVILLA, *Dalla critica umanista al paradigma della modernità*, in *Tempi del Diritto. Età medievale, moderna, contemporanea*, Torino, 2018², p. 124 ss.

⁴⁴ Su Ulrich Huber e il suo contesto accademico, cfr. R. FEENSTRA, *Ten Franeker Law Professors and Their Bibliography: Some Results of Recent Research*, in *Fundamina*, 103, 2002, p. 112 ss.

⁴⁵ Cfr. *Ulrichi Huberi Praelectionum Iuris Civilis Tomi Tres secundum Institutiones et Digesta Justiniani. Tomus II*, Maceratae, 1838, p. 424.

paolino, Johann S. Stryk afferma di seguire Scipione Gentili, negando che si possa trattare, in *Ep.Philem.* 18-19, di un'*expromissio*, per la carenza dei requisiti formali, e riconoscendovi un *constitutum*⁴⁶. Analogamente Johannes Voet – dal 1680 titolare a Leyden⁴⁷ della prima cattedra di *ius hodiernum*⁴⁸ – esaminando il titolo *de pecunia constituta*, nel suo *Commentarius ad Pandectas* del 1698, segue l'ipotesi della riconoscibilità di un *constitutum* per lettera nelle parole di Paolo⁴⁹.

È al figlio di Ulrich Huber, Zacharia, e alla sua scuola⁵⁰, che si deve la più lucida revisione critica di questa esegesi che, grazie all'autorevolezza dei suoi sostenitori, si era allora decisamente consolidata. Z. Huber dedica due contributi alla qualificazione giuridica delle parole di Paolo in *Ep.Philem.* 18-19: il primo, nel 1698, per suggerire la riconoscibilità di una *vera solidaque expromissio*; il secondo, nell'anno successivo, per precisare quale debba essere l'*animus* dell'*expromissor* e come tale *animus* possa riconoscersi nelle espressioni paoline⁵¹.

⁴⁶ Cfr. S. STRYK, D. SCHRADER, *Exercitatio Iuridica de Iurisprudencia Pauli Apostoli*, Halae Magdeburgicae, 1695, p. 31 ss.

⁴⁷ Sul ruolo dell'università di Leyden nello sviluppo della ricezione del diritto romano nelle Province Unite, cfr. R. FEENSTRA, C.J.D. WAAL, *Seventeenth-century Leyden Law Professors and their Influence on the Development of the Civil Law. A Study of Bronchorst, Vinnius and Voet*, Amsterdam, 1975.

⁴⁸ Sul tema, cfr. M. AHSMANN, *Teaching the Ius hodiernum: Legal Education of Advocates in the Northern Netherlands (1575-1800)*, in *TR*, 65, 1997, p. 423 ss.

⁴⁹ Cfr. *Johannis Voet, Commentarius ad Pandectas, in quo praeter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, & praecipuae fore quaestiones excutuntur, Pars Prior*, Hagæ-Comitum, 1707, p. 672, ove scrive: *Huius formula non una in jure occurrit, praecipue epistolis emissa [...] eoque etiam pertinet illud Apostoli Pauli, epistolam ad Philemonem datam pro Onesimo servo intercedentis vers. 18. 19.*

⁵⁰ Per l'inquadramento storico rinvio ai contributi di Feenstra appena citati.

⁵¹ I testi in esame sorgono, invero, come dissertazioni pubbliche difese da due allievi di Huber, Nicolaus Sautyn ed Everhardus Wielinga. Huber pubblica nel 1702, a Franeker, la raccolta delle sue *Dissertationes Juridicae et Philologicae* e inserisce i due contributi sotto il proprio nome. Cfr. Z. HUBER, E. WIELINGA, *Dissertatio juridico-philologica quae afferitur Chirographum D. Pauli quod extat Epistolam ad Philemonem § 18 & 19 non continere Obligationem Constitutoriam, sed veram solidamque Expromissionem*, Franequæ, 1698; Z. HUBER, N. SAUTYN, *Dissertatio juridico-philologica de Conscien-*

Il giurista di Franeker focalizza il punto nodale: quel che Paolo vuole – e che esprime enfaticamente con le parole τοῦτο ἐμοὶ ἔλλογα – è assumere su di sé ogni obbligazione, comunque sorta, di Onesimo⁵², vuole cioè una *translatio debiti de persona in personam*. Il *constitutum* è inidoneo a generare questo effetto. Scrive con puntualità Z. Huber: *Non bene conveniunt nec in una sede morantur constitutum et novi rei successio [...]. Constitutum haud quaquam producere novum nomen, quia non facit liberationem debitoris [...] neque tollit obligationem principalem*⁵³. Dunque, Paolo intenderebbe liberare Onesimo mediante una *expromissio*, una novazione soggettiva dell'obbligazione sul lato passivo. Z. Huber riprende gli argomenti di Scipione Gentili e Godefroy: dalla somiglianza tra le espressioni paoline e quelle di Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.5.5.3 non dovrebbero trarsi conseguenze di tassonomia negoziale, giacché nel frammento ulpiano non si fa parola di alcun *novum nomen*, né di una *mutatio debitoris*, che sono gli obiettivi dell'apostolo. Inoltre, considera poco stringente il riferimento a Scaev. 1 *resp.* D. 13.5.26, dacché l'impegno assunto *per epistulam* non elide comunque l'obbligazione principale (da mutuo)⁵⁴. Z. Huber ricorda poi che, come si evince da Ulp. 50 *ad Sab.* D. 46.4.13.10, l'*expromissio* non richiede la previa *delegatio*, benché sia necessaria una *stipulatio* novatoria. Egli avvedutamente richiama, a suffragio e differenziazione, un frammento tratto dal tit. 13.5 del Digesto riguardante *constituta per litteras*: Marcel. 24 *l. sing. resp.* D. 13.5.24 (su cui si ritornerà *infra* § 3), nel quale emerge chiaramente la diversità tra il costituito, inidoneo a generare effetti novatori, e la *stipulatio*, capace, invece, di produrli. Assunta tale premessa, Z. Huber⁵⁵ conclude che i rap-

tia Debitoris per Expromissorem tranquilla, ad illustrandum D. Pauli Chirographum, Epistola ad Philemonem § 18 & 19, Franquerae, 1699.

⁵² Cfr. Z. HUBER, E. WIELINGA, *Dissertatio juridico-philologica quae afferitur Chirographum*, cit., p. 5 s., 14 s.

⁵³ Z. HUBER, E. WIELINGA, *Dissertatio juridico-philologica quae afferitur Chirographum*, cit., p. 16.

⁵⁴ Cfr. Z. HUBER, E. WIELINGA, *Dissertatio juridico-philologica quae afferitur Chirographum*, cit., p. 17 s.

⁵⁵ Cfr. Z. HUBER, E. WIELINGA, *Dissertatio juridico-philologica quae afferitur Chirographum*, cit., p. 20 ss.

porti tra Paolo e Filemone si sarebbero evoluti con un successivo formale negozio di novazione e ipotizza che, non trovandosi nello stesso luogo le due parti al momento della redazione dell'epistola, Filemone avrebbe inviato un proprio *procurator* per concludere con l'apostolo una *stipulatio* di questo tenore: *Quicquid Onesimus e qualibet causa Philemoni dare facere oportet, hoc Tu daturum restitutum Te spondes? Spondeo, dicat Paulus a procuratore rogatus*. Per la pronuncia di tali *verba* congrui e contestuali l'obbligazione si sarebbe novata e contro Paolo sarebbe stata esperibile un'*actio ex stipulatu*.

Dopo i contributi di Huber ancora numerose voci si pronunciano sul tema. Ne ricordo alcune. Da un lato Johannes G.C. Herz (1701) segue le posizioni di Scipione Gentili e di Grozio e afferma che, in *Ep.Philem.* 18-19, si possa riconoscere un costituito per il debito naturale di Onesimo⁵⁶. È questa anche l'opinione del professore di Leyden Johannes O. Westenberg in un'opera significativamente intitolata *Paulus Tarsensis Jurisconsultus* (1722), ove parimenti nega la riconoscibilità di un'*expromissio*⁵⁷. Analogamente Alexandre de Chasseneux, nei *Paratitla Institutionum Iuris Civilis* (1731), e Anton Schulting, successore di Voet a Leyden, nelle *Notae ad Pandectas* pubblicate postume nel 1737⁵⁸, difendono la riconduzione nell'alveo del *constitutum*⁵⁹. La stessa posizione è esposta brevemente da Gerard Beeldsnyder (1744) e diffusamente da Johan P. Farret (1768), che ravvisano, nei vv. 18-19, un *constitutum*, per la ragione formale dell'assenza di *sti-*

⁵⁶ Cfr. *Dissertatio Juridica Inauguralis De Constituto ... quam pro Gradu Doctoratus in jure rite obtinendo ... examini submittit Jo. Godof. Christoph. Hertius*, Gissae Cattorum, 1701, p. 11 s., 17.

⁵⁷ Cfr. *Joannis Ortwinii Westenbergii Paulus Tarsensis Jurisconsultus, seu Dissertatio de Jurisprudencia Pauli Apostoli*, Franequerae, 1722, p. 74.

⁵⁸ Cfr. *Antonii Schultingii Notae ad Digesta seu Pandectas. Edidit atqua animadversiones suas adjecit Nicolaus Smallemburg. Tomus Tertius*, Lugduni Batavorum, 1820, p. 144. Sull'opera di Schulting, cfr. G.C.J.J. VAN DEN BERGH, *Die holländischen Elegante Schule*, cit., p. 206 ss.

⁵⁹ Cfr. *Alexandri Chassanaei Paratitla Institutionum Iuris Civilis*, Franequerae, 1731, p. 194.

pulatio fideiussoria o novatoria⁶⁰. Dall'altro lato, emerge anzitutto l'opinione di Johann G. Heinecke, le cui opere conobbero notevole diffusione anche in Italia⁶¹. Il giurista pubblica a Franeker i suoi *Elementa Iuris Civilis* (1726), ove afferma la non riconoscibilità di un *constitutum*, ma di un'expromissio, per l'esplicita intenzione di Paolo di estinguere, e non di rafforzare, le obbligazioni di Onesimo⁶². Johann C. Pfaff, in una *Oratio* (1729) dedicata al tema, riprende le ipotesi principali e conclude che le parole di Paolo siano insufficienti per generare un'obbligazione e debbano interpretarsi in senso figurato come un invito a Filemone a condonare il debito di Onesimo⁶³. Infine, Christian G. Garmann (1752) inserisce la fattispecie di *Ep.Philem.* 18-19 tra i casi di *fideiussio* o di *expromissio*⁶⁴.

Già *ictu oculi* appare l'insistenza sul tema degli umanisti, dei giuristi della *Rezeption* tedesca e della scuola elegante olandese. Mi sembra ragionevole individuare una causa di tale attenzione per il *constitutum* nello sviluppo che il negozio ebbe nel diritto intermedio, quando fu accentuata la sua funzione di strumento giuridico per la 'conversione' di obbligazioni naturali non altrimenti azionabili (mi riferisco soprattutto

⁶⁰ Cfr. *Disputatio Juridica Inauguralis de Differentiis Juris Civilis inter Constitutum, Fidejussionem et Expromissionem ... pro gradu doctoratus ... submittit Gerardus Beeldsnyder*, Trajecti ad Rhenum, 1744, p. 30 ss.; *Dissertatio Juridica Inauguralis De Intercessione Pauli pro Onesimo ... pro gradu doctoratus ... submittit Joannes Petrus Farret*, Trajecti ad Rhenum, 1768, p. 38 ss.

⁶¹ Cfr. I. BIROCCHI, *Alla ricerca*, cit., p. 383 ss.

⁶² Cfr. *Elementa Juris Civilis secundum ordinem Pandectarum commoda auditoribus methodo adornata a Io. Gottl. Heineccio*, I, Venetiis, 1818, p. 335.

⁶³ Il testo di Pfaff è pubblicato insieme a un'anonima introduzione molto critica e che propende per la ripresa dell'esegesi di Z. Huber e di Heinecke, cfr. *Examen orationis de chirographo apostoli Pauli Philemoni in favorem Onesimi servi transmissio, num constitutum, vel fideiussionem aut expromissionem sapiat, vel potius alia prorsus ratione explicandum veniat quam publici iuris fecit Christophorus Matthaeus Pfaffius*, Lipsiae, 1732. Le posizioni di Pfaff e del suo anonimo oppositore sono ampiamente ricordate anche nella diffusa opera di Johann Christoph Wolf, *Curae Philologicae et criticae in X. posteriores S. Pauli Epistolas*, Hamburgi, 1734, p. 581.

⁶⁴ Cfr. *Observationes de fideiussione patris pro filio ad l. 1 § 5 D. Quod Ius suae ... ad disputandum proponet Christianus Gottlieb Garmannus*, Vitembergae, 1752, p. IX.

to all'uso del cd. *pactum geminatum*)⁶⁵ e – quanto al *constitutum debiti alieni* – anche la sua funzione di mezzo per la delegazione del debito, purché fosse espresso l'*animus novandi*⁶⁶. Si tratta di un contesto di sempre più esteso riconoscimento dell'efficacia obbligatoria di ogni convenzione, comunque conclusa, dunque anche *per epistulam*⁶⁷. È possibile che sia stata operata una retroproiezione, anche non tematizzata, di categorie del diritto coevo nell'interpretazione di un testo che si colloca invece nella prima età altoimperiale⁶⁸. *Tamen hodie* scrive, infatti, Godefroy nel passo da cui si sono prese le mosse in questo contributo.

Inoltre, c'è un altro aspetto interessante che ritengo rappresenti una motivazione del *focus* su queste figure giuridiche. Appare evidente la consuetudine degli autori menzionati nell'impiegare il linguaggio della *fideiussio* e della *expromissio* e nel discuterne i criteri discretivi. Si può rintracciare un motivo di ordine culturale: è, infatti, questo il periodo di un'ampia controversia tra teologi calvinisti a proposito della qualificazione dell'atto redentivo compiuto dal Cristo con la sua morte e, in particolare, se si trattasse di una *fideiussio* o di una *expromissio*. La disputa origina da una questione filologica: l'interpretazione del lessema ἔγγυος, che ricorre in *Heb.* 7.22. L'alfiere della prima posizione è il teologo di Leyden Johann Koch (1603-1669) e per questo è detta dei Cocceiani, mentre della seconda lo è il teologo di Utrecht Gijsbert Voet (1589-1676), nonno del citato giurista Johannes, e per questo è detta

⁶⁵ Cfr. G. ASTUTI, *Pactum geminatum*, in *Studi di storia e diritto in onore di E. Besta*, I, Milano, 1938, p. 219 ss. (= ID., *Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea. Raccolta di scritti*, II, a cura di G. DIURNI, Napoli, 1984, p. 1071 ss.); A. D'ANGELO, *Promessa e ragioni del vincolo*, I, *Profilo storico e comparativo*, Torino, 1992, p. 125 ss.

⁶⁶ Cfr. G. ASTUTI, *Studi intorno alla promessa di pagamento. Il costituito di debito*, II, Milano, 1941, p. 351 ss.

⁶⁷ Cfr. G. ASTUTI, *Obbligazioni (diritto intermedio)*, in *ED*, 29, Milano, 1979, p. 105 ss. (= ID., *Tradizione romanistica*, III, cit., p. 2148 ss.), ove anche riferimenti alla novabilità di obbligazioni condizionate.

⁶⁸ Sulla frequenza e sui rischi dei procedimenti di 'autoproiezione' restano sempre di riferimento le autorevoli considerazioni di R. ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 402 ss.

dei Voetiani. È anche a causa di tale disputa che si moltiplicano, nell'area delle Province Unite, i trattati di diritto sulle garanzie personali, i quali vanno a costituire una parte importante del c.d. *Rooms-Hollands Recht*, che vive in quel tempo la sua fase primigenia nel vivace contesto della scuola elegante. Non si può qui approfondire questa controversia⁶⁹ che, grazie soprattutto all'elaborazione di Johannes Voet, ha riflessi anche nell'elaborazione di nuovi istituti del diritto commerciale olandese come le garanzie per le obbligazioni future⁷⁰, ma mi pare non trascurabile rimarcare come farne menzione renda più intelligibile la frequenza dell'uso di questo linguaggio in un *milieu* culturale così connotato.

3. *Una proposta di esegesi storico-giuridica di Ep.Philem. 18-19*

Il mio tentativo di proporre un'esegesi in prospettiva storico-giuridica di *Ep.Philem. 18-19* è agevolato dall'acquisizione del tesoro di riflessioni sul tema cui si è appena prestata attenzione. Si tratta ora soltanto di inquadrare giuridicamente la fattispecie al lume delle conoscenze giusantichistiche di cui oggi si dispone.

È opportuno precisare preliminarmente che non è sicuro quale diritto potrebbe essere, in effetti, applicato al caso di specie, e in particolare se si tratti di un diritto locale greco o del diritto romano. L'elemento ha un qualche rilievo specialmente su un punto: nelle due circostanze diversa sarebbe la soggettività giuridica dello schiavo. Se la fattispecie fosse di diritto romano, la condotta delittuosa – o comunque genera-

⁶⁹ Su questa disputa teologica e sui suoi riflessi nell'ordinamento giuridico, cfr. W.J. VAN ASSELT, *Expromissio or Fideiussio? A Seventeenth-Century theological Debate between Voetians and Cocceians about the Nature of Christ's Suretyship in Salvation History*, in *Mid-America Journal of Theology*, 14, 2003, p. 37 ss.; G. GWON, *Christ and the Old Covenant. Francis Turretin (1623-1687) on Christ's Suretyship under the Old Testament*, Göttingen, 2019, p. 37 ss.

⁷⁰ Cfr. *Johannis Voet Commentarius ad Pandectas. In quo præter Romani juris principia ac controversias illustriores, jus etiam hodiernum, & præcipuæ fori quæstiones excutiuntur. Tomus secundus*, Hagæ-Comitum, 1736, p. 758 ss.

trice di situazioni giuridiche passive – di Onesimo si rifletterebbe variamente su Filemone: egli potrebbe essere creditore diretto nei confronti del *servus* (e allora potrebbe rivalersi sul *peculium*), ma potrebbe anche essere tenuto a rispondere secondo le dinamiche processuali delle c.d. *actiones adiecticiae qualitatis* per alcune tipologie di obbligazioni assunte dallo schiavo nei rapporti con i terzi, mentre, per i *delicta*, avrebbe la possibilità della *noxae deditio* (Gai 4.75)⁷¹. Dunque, se ci si trova in un contesto giuridico romano, in *Ep.Philem.* 18, Paolo, con la proposizione condizionale εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ἢ ὀφείλει, richiamerebbe – con indubbia ricercatezza e perizia giuridica – le due principali fonti delle obbligazioni, precisamente come sistematizzate dalla *summa divisio* di Gai 3.88: *ex contractu vel ex delicto*⁷². Nel rapporto tra Onesimo e Filemone verrebbero perciò in gioco obbligazioni naturali, comunque sorte, del *servus* verso il *dominus*. Maggiormente ipotetica sarebbe la riconduzione nell'ampio e variegato terreno dei diritti greci che, in generale, prevedono una più estesa capacità processuale dello schiavo, se commerciante, come conseguenza della sua capacità negoziale. Infatti, si hanno casi, specialmente in contesto attico, in cui gli schiavi assumono una soggettività commerciale pressoché completa, non solo amministrando patrimoni dei padroni, ma parimenti svolgendo attività imprenditoriali nel proprio interesse: è, in tali situazioni, riconosciuta loro una personale legittimazione processuale attiva e passiva quanto alle azioni previste per i crediti e per i debiti derivanti dall'attività negoziale⁷³.

⁷¹ Nell'amplissima bibliografia sul tema, mi limito a ricordare da ultimo, C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, II.2, Torino, 2017, p. 239 ss.; G. D'ANGELO, *Il concetto di 'potestas' nell'editto 'de noxalibus actionibus'. Per una ricostruzione della fase in iure del processo noxale classico*, Torino, 2017, p. 17 ss., ove bibliografia precedente.

⁷² La letteratura sulla classificazione delle obbligazioni nelle *Istituzioni* di Gaio è ovviamente sterminata; menziono solo le ultime note sul tema di C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni*, II.2, cit., p. 2 ss. e la sintesi di G. FALCONE, *La definizione di obligatio, tra diritto e morale. Appunti didattici*, Torino, 2017, p. 87 ss.

⁷³ Cfr. A. BISCARDI, *La capacità processuale dello schiavo*, in *Labeo*, 21, 1975, p. 168 ss.; R. MARTINI, *Diritti greci*, Bologna, 2001, p. 45 s.; E. STOLFI, *La*

Se tale precisazione preliminare è senz'altro necessaria, deve dirsi che la soluzione del dubbio – peraltro assai ardua – non è comunque ai nostri fini dirimente. Come si vedrà, l'alternativa è quella della identificazione dell'intenzione di Paolo di assumere una garanzia personale – un *constitutum* nelle interpretazioni di Platschek e Bolte – o di compiere un atto con efficacia novatoria. Questi due effetti giuridici sono possibili sia nei diritti greci⁷⁴ sia nel diritto romano e, dunque, il nostro percorso esegetico non è impedito da tale difficoltà. Rispetto a questo punto, assumo comunque come ipotesi più ragionevole la riconduzione entro le categorie giuridiche romane: Paolo è un *civis Romanus*⁷⁵ e, come detto *supra* § 1, probabilmente la lettera è redatta a Roma; pensare che vengano in gioco problemi di diritto romano mi pare del tutto verisimile. A questo punto, si può finalmente tentare una risposta alla domanda di partenza: quale negozio giuridico è evocato in *Ep.Philem.* 18-19?

Sono certamente possibili *constituta* (e anche fideiussioni; cfr. Gai 3.119a; Iul. 53 *dig* D 46.1.7; Iul. 53 *dig.* D. 46.1.16.3-4)⁷⁶ che rafforzino l'adempimento di obbligazioni naturali – come sarebbero gli eventuali debiti di Onesimo⁷⁷ – e constano fonti – ma su questo punto ritornerò a breve – attestanti *constituta* con-

soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane, in *TSDP*, 2, 2009, p. 25 ss., ove altra bibliografia.

⁷⁴ Per la fideiussione nei diritti greci (ἑγγύη) si veda E. CANTARELLA, *La fideiussione reciproca. Ἀλληλεγγύη e mutua fideiussio. Contributo allo studio delle obbligazioni solidali*, Milano, 1965, p. 45 ss.; A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Milano, 1982, p. 161 ss., 172 s.; O. MONTEVECCHI, *La papirologia*, Milano, 1988, p. 192 s. Per la probabile presenza della novazione anche nei diritti greci, cfr. A. BISCARDI, *Diritto greco*, cit., p. 168.

⁷⁵ Questa è l'informazione di *Act.Ap.* 16.37-28; 22.25-29; 25.7-12. Sullo *status civitatis* di Paolo, cfr. A.M. MANDAS, *Il processo contro Paolo di Tarso. Una lettura giuridica degli Atti degli apostoli (21.27 – 28.31)*, Napoli, 2017, p. 37 ss.

⁷⁶ Su questi frammenti, cfr. S. LONGO, *D. 46.1.16.3-4 (e D. 44.7.10): ancora una riflessione*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di L. Labruna*, V, a cura di C. CASCIONE, C. MASI DORIA, Napoli, 2007, p. 2949 ss., 2967 s.

⁷⁷ Per un recente inquadramento dottrinale circa la configurazione delle *naturales obligationes* contratte dal *servus* nei confronti di terzi e nei confronti del suo *dominus*, cfr. S. LONGO, *Il credito del servus nei confronti di un extraneus: 'naturale' creditum?*, in *AUPA*, 58, 2015, p. 131 ss.; EAD., *I credita servo-*

clusi per lettera. Tuttavia, alla riconducibilità della nostra fattispecie entro l'alveo del costituito si oppongono diversi elementi. Anzitutto non può non vedersi come i debiti che Paolo promette di pagare siano del tutto incerti e ciò impedisce da subito l'individuazione della *pecunia debita* oggetto del costituito, la cui sussistenza al momento della conclusione del costituito è requisito che la formula (*stricti iuris*) dell'*actio de pecunia constituta* prevede, come si evince inequivocabilmente da Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.5.1.1: *Ait praetor: «Qui pecuniam debitam constituit»* e da Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.5.18.1: *Quod adicitur: «eamque pecuniam cum constituebatur debitam fuisse»*⁷⁸. In *Ep.Philem.* 18 non si quantifica il valore del debito e non si stabilisce neppure quale sia la modalità per verificare l'esistenza e la sussistenza dell'obbligazione fondamentale né i suoi termini, elementi che devono necessariamente ricorrere, dal momento che il vincolo di accessoriety con l'*obligatio de sorte* è requisito necessario (lungo tutta l'evoluzione storica dell'istituto) perché possa darsi *pecunia constituta*⁷⁹. Si potrebbe aggirare questo ostacolo affermando che ci si trovi dinanzi a un *constitutum* di un'obbligazione *sub condicione*, conformemente al caso previsto da Paul. 29 *ad ed.* D. 13.5.19 *pr.*; nondimeno, tale frammento è intricato, sospettato (probabilmente a torto) di essere gravemente interpolato, e comunque attestante una disciplina da considerarsi non coerente con la configurazione originaria dell'istituto. Basti a tal proposito ricordare come perfino la costituzione giustiniana di riforma dell'*actio recepticia* e dell'*actio de pecunia constituta*, richiamata all'inizio di questo contributo, riporti i dubbi consolidatisi lun-

rum alla luce di D. 44.7.14 (Ulp. 7 *disput.*), in *Scritti per Alessandro Corbino*, 4, a cura di I. PIRO, Tricase (Le), 2016, p. 373 ss.

⁷⁸ Cfr. O. LENEL, *Das 'Edictum Perpetuum'. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*, Leipzig, 1927³, p. 251; D. MANTOVANI, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*, Padova, 1999², p. 68; M. VARVARO, *Sulla storia dell'editto 'De pecunia constituta'*, in *AUPA*, 52, 2007-2008, p. 334 ss.; P. COSTA, *Pecunia constituta: ipotesi interpretative*, in *SDHI*, 77, 2011, p. 134 ss; T. BOLTE, *Pecunia*, cit., p. 133 ss.

⁷⁹ Sul punto, da ultimo, cfr. P. COSTA, *Constituta per litteras e riconoscimento del debito: ipotesi esegetiche*, in *TSDP*, 14, 2021, p. 12 ss., ove bibliografia precedente.

go i secoli circa la validità di *constituta* di debiti condizionali⁸⁰, dubbi chiaramente derivanti dalla collisione di tale eventualità con l'ontologia dell'istituto, come emerge dal tenore della sua protezione editale⁸¹. Un rilievo, in radice analogo a quest'ultimo, si può esprimere anche riguardo alla forma del supposto costituito di *Ep.Philem.* 18-19: possono certamente invocarsi casi di *constituta debiti alieni* conclusi mediante *epistulae* (Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.5.5.3; Marcel. *l. sing. resp.* D. 13.5.24; Scaev. 1 *resp.* D.13.5.26; Scaev. 5 *dig.* D. 13.5.31; Ulp. 27 *ad ed.* D. 13.5.14.3), ma i frammenti che li attestano sembrano, secondo la dottrina più recente, restituire un'evoluzione del negozio che non è collocabile diacronicamente prima del II sec. d.C. inoltrato⁸². Sarebbe certamente suggestivo individuare un *constitutum* per lettera in una fonte, come l'*Epistula ad Philemonem*, risalente alla metà del I sec. d.C., ma ritengo, come sto per mostrare, che questa strada non sia percorribile.

Gli elementi ostativi al riconoscimento di un *constitutum* finora esposti potrebbero reputarsi non decisivi, ma vi è un altro dato che mi pare risolutivo. Paolo con la sua dichiarazione promissoria⁸³ non *vuole* associarsi alla (eventuale) responsabilità di Onesimo, non *vuole* rafforzare l'adempimento delle sue (eventuali) obbligazioni né garantirlo. Al di là dei rilevanti problemi formali appena presentati, è determinante sottolineare come Paolo non *voglia* concludere (né promettere) un *constitutum debiti alieni* e neppure una *fideiussio*. Come avevano ben evidenziato Z. Huber e Heinecke – e prima, pur con qualche incertezza, già Erasmo e van Est – quel che l'apostolo chiede è assumere su di sé le (eventuali) passività di Onesimo, cioè *vuole* la novazione delle (eventuali) obbligazio-

⁸⁰ C. 4.18.2.1: *et dubitaretur si pro debito sub condicione vel in diem constituto eam [actionem] possibile est fieri et si pure constituta pecunia contracta valeret.*

⁸¹ Cfr. P. COSTA, *Pecunia*, cit., p. 215 ss.; T. BOLTE, *Pecunia*, cit., p. 206 ss.

⁸² Per la discussione del problema mi permetto di rinviare a, P. COSTA, *Constituta*, cit., p. 1 ss.

⁸³ Di «promissory note» parlano, ad es., H.D. McDONALD, *Commentary*, cit., p. 186 s.; P.T. O'BRIEN, *Colossians – Philemon*, cit., p. 300; E.D. MARTIN, *Colossians*, cit., p. 263; J.A. FITZMYER, *The Letter*, cit., p. 117; S. MCKNIGHT, *The Letter*, cit., p. 105.

ni, una novazione che appare non solo soggettiva – da Onesimo a Paolo – ma anche oggettiva – da debiti naturali a debiti civili⁸⁴. A mio parere l'*impasse* ermenutica delle interpretazioni di Platschek e Bolte può spiegarsi rilevando un preciso dato esegetico: questi studiosi si sono concentrati sull'asserzione promissoria di Paolo (ἀποτίσω) del v. 19b, separandola *de facto* dalla richiesta del v. 18b: τοῦτο ἔμοι ἐλλόγα. Invero, la promessa di Paolo non è un generico 'pagherò', ma è una richiesta di essere surrogato nella (eventuale) situazione passiva di Onesimo: è al lume del v. 18b che deve interpretarsi il v. 19b⁸⁵.

Come Z. Huber suggeriva, Paolo intende liberare Onesimo dalle sue obbligazioni e perciò l'atto che egli intende compiere deve essere un atto liberatorio del debito altrui; Huber richiama, quindi, la *expromissio*. A questa opinione si può ancora accedere, nella consapevolezza del fatto che tale *nomen iuris* è ambiguo nelle fonti romane, ma che acquisisce stabilmente, nella speculazione giuridica dei glossatori, dei commentatori e degli umanisti (ovviamente presupposta da Huber) la funzione di designare e qualificare la novazione per cambiamento sul lato passivo (anche) senza delegazione del precedente debitore al nuovo⁸⁶. Nonostante tale ambiguità di impiego del lessema *expromissio*, la dinamica giuridica fondamentale che esso designa nel diritto intermedio e (pur con variazioni, in specie quanto al rapporto tra espromittente e debitore origi-

⁸⁴ Annota C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni di diritto romano*, II.1, Torino, 2003, p. 327: «con una stipulazione novatoria il cambiamento della causa avviene sempre nel senso che ad un'obbligazione originaria nata da una causa diversa dalla *stipulatio* si sostituisce un'obbligazione che trova la sua *causa* (fonte) in una *stipulatio*».

⁸⁵ A livello semantico e semiotico, si tratta di un caso evidente di influenza – nell'interpretazione di un enunciato – del contenuto e della forza della parte precettiva (e tale è anche una richiesta) su quella descrittiva; su questo tema si vedano ancora le acute pagine di G. TARELLO, *La semantica del neustico. Osservazioni sulla 'parte descrittiva' degli enunciati normativi*, in *Scritti in memoria di Widar Cesarini Sforza*, Milano, 1969, p. 761 ss. (= ID., *Diritto, enunciati, usi. Studi di teoria e metateoria del diritto*, Bologna, 1974, p. 329 ss.).

⁸⁶ Cfr. C. GIARDINA, *Studi sulla novazione nella dottrina del diritto intermedio. Concetto e requisiti della novazione dai glossatori agli umanisti*, Milano, 1937, p. 153 ss., ove richiama soprattutto la dottrina di Francesco Accursio.

nario) in quello vigente (cfr. art. 1272 cod. civ.)⁸⁷, è nota e praticata nell'ordinamento romano. Un soggetto, terzo rispetto a un rapporto obbligatorio, può promettere al creditore l'adempimento di un'obbligazione altrui e, se tale promessa è accolta dal creditore – il tutto tipicamente mediante una *stipulatio* –, il primo debitore viene liberato, indipendentemente dal concorso della volontà di quest'ultimo⁸⁸.

Sul punto è sufficiente ricordare un solo, chiarissimo, frammento ulpiano⁸⁹:

Ulp. 46 *ad. Sab. D.* 46.2.8.5: *Si ab alio promissam sibi dotem maritus ab uxore dotis nomine stipulatus sit, non duplari dotem, sed fieri novationem placet, si hoc actum est: quid enim interest, ipsa an alius quilibet promittat? Quod enim ego debeo si alius promittat, liberare me potest, si novationis causa hoc fiat: si autem non novandi animo hoc intervenit, uterque quidem tenetur, sed altero solvente alter liberatur. Non tamen si quis stipuletur quod mihi debetur, aufert mihi actionem, nisi*

⁸⁷ Cfr. E. BETTI, *Teoria generale delle obbligazioni*, III.2, *Vicende dell'obbligazione*, Milano, 1955, p. 101 ss.; P. LAMBRINI, *La novazione. Lineamenti romanistici e dottrine attuali*, Padova, 2006, p. 117 ss.; EAD., *La novazione*, in *Trattato delle obbligazioni*, dir. L. GAROFALO, M. TALAMANCA, III, *I modi di estinzione*, a cura di A. BURDESE, E. MOSCATI, Padova, 2008, p. 453 ss.; U. LA PORTA, *L'assunzione del debito altrui*, Milano, 2009, p. 127 ss.

⁸⁸ Cfr. B. FRESE, *Defensio, solutio, expromissio des unberufenen dritten*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, IV, Milano, 1930, p. 435 ss., 449 ss.; F. BONIFACIO, *La novazione nel diritto romano*, Napoli, 1950, p. 133 ss.; L. ZANDRINO, *La delegatio nel diritto romano. Profili semantici ed elementi di fattispecie*, Napoli, 2010, p. 57 s.

⁸⁹ Sul frammento, in generale, cfr. P. VOGLI, *Per la storia della novazione*, in *BIDR*, 68, 1965, p. 165 s. (= ID., *Studi di diritto romano*, I, Padova, 1985, p. 312 s.); G. SACCONI, *Ricerche sulla delegazione in diritto romano*, Milano, 1971, p. 196; K.L. STREICHER, *Periculum dotis. Studien zum dotalrechtlichen Haftungssystem im klassischen römischen Recht*, Berlin, 1973, p. 49 s.; P. APATHY, *Animus novandi. Das Willensmoment beim römischen Schuldenerungsvertrag*, Wien-New York, 1975, p. 106 ss.; M. FUENTESECA, *El problema de la relación entre novatio y delegatio desde Roma hasta las codificaciones europeas*, Madrid, 2000, p. 166 s.; U. BABUSLAUX, *Id quod actum est. Zur Ermittlung des Parteiwillens im klassischen römischen Zivilprozeß*, München, 2006, p. 108; A. STEINER, *Die römischen Solidarobligationen. Eine Neubesichtigung unter aktionenrechtlichen Aspekten*, München, 2009, p. 85 ss. Per altre fonti da cui emerge un principio analogo, cfr. F. BONIFACIO, *La novazione*, cit., p. 134 ss.

ex voluntate mea stipuletur: liberat autem me is qui quod debeo promittit, etiamsi nolim.

Il giurista di Tiro trae un principio di diritto rilevante anche per noi, muovendo da una fattispecie concreta in cui, in forza di una stipulazione tra un soggetto creditore (nel caso, il marito) e un altro (nel caso, la moglie), che ha per oggetto una prestazione in precedenza promessa per lo stesso titolo (nel caso, la *dotis promissio*) al primo da un altro soggetto, quest'ultimo è liberato perché si ritiene si sia verificata una novazione e perciò non si cumulano le due stipulazioni. Ulpiano precisa che non rileva chi sia a impegnarsi ad adempiere, purché vi sia l'identità del debito (*quod enim ego debeo*), l'intenzione di novare (*si novationis causa hoc fiat*) e, ovviamente, l'accettazione del creditore (che è parte necessaria della *stipulatio* novatoria). In assenza del consenso del creditore permane l'*actio* a tutela della posizione di quest'ultimo rispetto al debitore originario (*non tamen si quis stipuletur quod mihi debetur, aufert mihi actionem, nisi ex voluntate mea stipuletur*). In costanza dei suddetti requisiti il debitore originario è liberato in forza della promessa del terzo, anche contro la sua volontà (*liberat autem me is qui quod debeo promittit, etiamsi nolim*). Viene qui in applicazione il principio per cui *alienam condicionem meliorem reddere licet*⁹⁰, sottostante anche a *iura* in tema di *solutio* (Gai. 5 *ad ed. prov.* D. 46.3.53; Pomp. 24 *ad Sab.* D. 46.3.23; I. 3.29 *pr.*)⁹¹ e di sostituzione del debitore per volontà del creditore (possibile anche *invito debitore*; cfr. Lab. 6 *pith. a Paulo epit.* D. 46.3.91)⁹². Dunque, nel caso di novazio-

⁹⁰ Cfr. C. FADDA, *Sulla dottrina della novazione. Appunti*, Cagliari, 1880, p. 64 s. Il principio, diffuso come brocardo negli autori del Diritto Comune, ha addentellati in numerosi frammenti del Digesto (ad es., Gai. 1 *ad ed. prov.* D. 2.14.28 *pr.*; Paul. 3 *reg.* D. 2.14.59; Gai. 3 *de verb. oblig.* D. 3.5.38; Pomp. 1 *ad Sab.* D. 46.2.3; Gai. 3 *de verb. oblig.* D. 46.2.34 *pr.*; Gai. 5 *ad ed. prov.* D. 46.3.53) e in Gai 2.83.

⁹¹ Cfr. V. SCIALOJA, *Della Negotiorum gestio prohibente domino ed in ispezie dell'azione di regresso del terzo che paghi un debito altrui contro la volontà del debitore*, in *Foro Italiano*, 14/16, 1889, c. 950 s. (= ID., *Studi giuridici*, III, *Diritto privato*, a cura di L. TROMPEO, Roma, 1932, p. 392 s.).

⁹² Su D. 46.3.91, da ultimo, cfr. M. PEDONE, *Per argentarium*, cit., p. 51, nt. 136, ove discussione e bibliografia precedente.

ne soggettiva passiva *interventu novae personae nova nascitur obligatio*, come insegna Gaio (3.176), proponendo un esempio del tutto consentaneo al nostro, perché, come annota Cannata, è imperniato sulla dinamica dei rapporti più che sugli atti compiuti⁹³: *veluti si quod tu mihi debeas, a Titio dari stipulatus sim*. Si noti, a conferma di quanto visto in D. 46.2.8.5, che qui il nuovo debitore (un terzo qualsiasi, non precedentemente autorizzato o delegato) si sostituisce al primo senza *ius-sus* del debitore originario, a differenza di quanto Gaio stesso (2.38) indica per il caso di novazione soggettiva con cambiamento del soggetto attivo (l'odierna cessione di credito), nel quale il nuovo creditore stipula necessariamente in forza della *delegatio promittendi* del precedente⁹⁴.

Ancora alcuni profili possono illuminare l'interpretazione della fattispecie emergente da *Ep.Philem.* 18-19. Anzitutto si può rispondere positivamente, in armonia con la dottrina più recente⁹⁵, alla domanda circa la novabilità – secondo la giurisprudenza 'classica' – di una *naturalis obligatio*, profilo su cui molti romanisti hanno dubitato⁹⁶. Sul punto Ulp. 46 *ad Sab.* D. 46.2.1.1 enuncia nitidamente: *Illud non interest, quails processit obligatio, utrum naturalis an civilis [an honora-*

⁹³ Cfr. C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni*, II.1, cit., p. 310 s.; cfr. anche M. BIANCHINI, *Recensione* a G. SACCONI, *Ricerche*, cit., in *Ath.*, 52, 1974, p. 198.

⁹⁴ Appunta F. BONIFACIO, *La novazione*, cit., p. 136, ponendo in comparazione Gai 2.38 e 3.176: «Basta por mente al § 2.38, in cui, facendosi il caso della novazione con cambiamento del soggetto attivo, Gaio ha la massima cura di porre in rilievo che il nuovo creditore stipula su *ius-sus* del precedente, per concludere che descrivendo in 3.176 il fenomeno della novazione con cambiamento di debitore, il giurista non avrebbe potuto in alcun modo tacere dell'autorizzazione, se questa fosse stata un presupposto indispensabile per la validità della *novatio*». Cfr. anche E. BETTI, *Della differenza fra expromissio e delegatio con riguardo alla responsabilità del delegante per insolvenza del delegato*, in *Annuario di Diritto Comparato*, 6, 1931, p. 577 ss.; A. MASI, s.v. *Expromissio*, in *NNDI*, 6, Torino, 1975, p. 1092 s.; P. LAMBRINI, *La novazione. Pensiero classico e disciplina giustiniana*, Padova, 2006, p. 56. Per un quadro d'insieme sulla disciplina della novazione nel diritto romano e nelle principali codificazioni europee, cfr. M. FUENTESECA, *El problema*, cit., p. 215 ss.

⁹⁵ Cfr. P. LAMBRINI, *La novazione. Pensiero*, cit., p. 96 ss.

⁹⁶ Cfr. F. BONIFACIO, *La novazione*, cit., p. 91 ss.; A. BURDESE, *La nozione classica di naturalis obligatio*, Torino, 1955, p. 98 s.; A. MASI, s.v. *Novazione (diritto romano)*, in *ED*, 28, Milano, 1978, p. 772.

ria], et utrum verbis an re an consensu: qualiscumque igitur obligatio sit, quae praecessit, novari verbis potest. L'affermazione contenuta in questo frammento può considerarsi genuina⁹⁷ e avvicinata ad altre ipotesi: infatti, in Ulp. 28 ad ed. D. 14.3.13.1⁹⁸ s'incontra la promessa di un terzo, persona libera, che interviene a novare l'obbligazione naturale di un *servus*; il principio si riconosce poi anche in Ulp. 76 ad ed. D. 39.5.19.4 e in Ulp. 76 ad ed. D. 44.5.1.4, che presentano fattispecie in cui soggetti usciti dallo *status servitutis* promettano quanto già dovevano a titolo di obbligazione naturale prima della *manumissio*. Un altro profilo: si è visto come Z. Huber suggerisca la possibilità dell'invio da parte di Filemone di un *procurator* per concludere la *stipulatio* novatoria con Paolo. Anche questa ipotesi è del tutto ammissibile per diritto romano come emerge da P.S. 5.8 (*Procurator quoque noster ex iussu nostro receptum est ut novare possit*), da Paul. 71 ad ed. D. 3.3.58 e da Paul. 72 ad ed. D. 46.2.20 pr.⁹⁹.

L'ipotesi esegetica che mi pare, dunque, percorribile, se si vogliono ricondurre le parole di Paolo entro il quadro di una fattispecie giuridicamente riconoscibile, è quella che si tratti di una promessa di assumere su di sé un debito con effetto espromissorio, ottenendo così la completa liberazione di Onesimo, mediante una novazione dell'obbligazione sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, con l'*idem debitum*, ma mutazione del soggetto passivo e mutazione del titolo (da obbligazione naturale a obbligazione da *stipulatio*)¹⁰⁰. L'apostolo

⁹⁷ Cfr. M. TALAMANCA, s.v. *Obbligazioni (storia)*. a) *Diritto romano*, in *ED*, 29, Milano, 1979, p. 63 e nt. 440; P. LAMBRINI, *La novazione*. *Pensiero*, cit., p. 97.

⁹⁸ Cfr. P. LAMBRINI, *La novazione*. *Pensiero*, cit., p. 97 ss.

⁹⁹ Cfr. P. APATHY, *Zur Abgrenzung von Novation und Kumulation von Obligationen*, in *ZSS.RA*, 89, 1972, p. 230 s.; Id., *Animus novandi*, cit., p. 265 s.; J.H. PILAR, *El iussum en las relaciones potestativas*, Valladolid, 1993, p. 75; G. COPPOLA BISAZZA, *Dallo 'iussum domini' alla 'contemplatio domini'*. *Contributo allo studio della storia della Rappresentanza*. *Corso di diritto romano*, Milano, 2008, p. 150 s.; M. MICELI, *Studi sulla 'rappresentanza' nel diritto romano*, I, Milano, 2008, p. 193 s.

¹⁰⁰ È questa anche la lettura di L. WENGER, *Die Quellen*, cit., p. 297, che a proposito delle parole di Paolo scrive che debbono essere così interpretate: «Dem Inhalte nach eine Schuldübernahme, römischrechtlich wohl als nach Parteivillen den Schuldner befreindes Schuldversprechen, also mit expromissio».

ha probabilmente l'obiettivo di spingere Filemone a manomettere¹⁰¹ Onesimo e cerca di eliminare gli ostacoli che potrebbero dissuadere il *dominus* dal compiere questo atto, come l'esistenza di debiti nei rapporti interni che potrebbero essere, ad es., così rilevanti da incidere notevolmente sulla consistenza del *peculium*. Paolo vuole l'estinzione delle (eventuali) obbligazioni di Onesimo e l'imputazione a sé di tali debiti¹⁰², cioè vuole una *transfusio atque translatio* del *prior debitum in aliam obligationem*, come recita la definizione ulpiana della *novatio* (cfr. Ulp. 46 *ad Sab.* D. 46.2.1 *pr.*)¹⁰³. Le antiche traduzioni latine del testo dell'*Epistula ad Philemonem* – sia secondo i testimoni della c.d. *Vetus Latina*¹⁰⁴ sia secondo la *Vulgata*¹⁰⁵ – sono, infatti, concordi nel rendere τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα con

missorischer Wirkung, zu deuten». Un'esegesi fondamentale analoga – richiamata, infatti, da Wenger – era stata proposta anche da O. EGER, *Rechtsgeschichtliches zum Neuen Testament. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1918*, Basel, 1919, p. 43 ss. Eger appunta, con precisione e condivisibili considerazioni, che le obbligazioni di Onesimo verso Filemone possono essere soltanto naturali e a esse possono certamente accedere sia fideiussioni sia *constituta*, ma che Paolo vuole assumere su di sé tali debiti e non porsi come garante. Sul piano giuridico, rileva Eger, non si tratta perciò di una garanzia per le obbligazioni di Onesimo, che in questo caso continuerebbero a sussistere, ma di un'assunzione liberatoria dei debiti («eine private Interzession, eine befreiende Schuldübernahme») finalizzata a surrogare il precedente debitore con uno nuovo. Eger sottolinea anche l'importanza dell'enfasi di Paolo sul fatto che la promessa sia di suo pugno, enfasi che si rinviene altresì in fonti papiracee in materia contrattuale. Questo dato muove lo studioso a ritenere che la fattispecie emergente in *Ep.Philem.* 18-19 debba essere ricondotta a negozi diffusi nel mondo commerciale ellenistico piuttosto che inquadrata secondo i principi dell'ordinamento giuridico romano. Quest'ultima ipotesi è senz'altro proponibile, ma mi pare che emerga comunque, anche nella ricostruzione di Eger, la compatibilità della dinamica negoziale che sto suggerendo con il diritto romano.

¹⁰¹ Da ultimo, A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 47, 51, 138 s., 167, rileva che tale richiesta non è mai esplicitata nella lettera, ma che è comunque una probabile aspettativa dell'apostolo.

¹⁰² Cfr. H. BINDER, *Der Brief*, cit., p. 62 s.

¹⁰³ Sul frammento, cfr. C.A. CANNATA, *Corso di Istituzioni*, II.1, cit., p. 309 ss.

¹⁰⁴ Cfr. P. SABATIER, *Bibliorum Sacrorum Latinae Versiones antiquae seu Vetus Italica et caeterae quaecumque in Codicibus Mss. et antiquorum libris reperiri poterunt ...*, Tomus Tertius, Parisiis, 1751, p. 904 s.

¹⁰⁵ Cfr. R. WEBER-R. GRAYSON, *Biblia Sacra iuxta Vulgatam versionem*, Stuttgart, 2007⁵, p. 1843.

hoc mihi imputa e ἐγὼ ἀποτίσω con *reddam*. Si è appena detto come il nucleo teleologico dell'affermazione di Paolo vada individuato proprio in tale richiesta di imputazione e chiaramente Girolamo scrive: *Apostolus pro Onesimo se opponit et spondet quae ille debebat ... quod Philemoni grandi pretio pensabat dum, pro servo fugitivo et pecunia perdita ... per eum sibi Apostolum faceret debitorem* (*Ad Philem.* 471-477; *CChSL* 77C, p. 99)¹⁰⁶. È qui ben resa l'intenzione di Paolo: sostituirsi a Onesimo e farsi debitore al suo posto. Perché si realizzasse l'estinzione dei debiti di Onesimo è ovviamente necessaria la novazione e per conseguire tale effetto il *constitutum* è inidoneo. È questo l'elemento decisivo per escludere la riconducibilità della nostra fattispecie entro l'alveo del costituito. A tal riguardo è utile richiamare un frammento del tit. 13.5 del Digesto (*De pecunia constituta*) la cui interpretazione era già decisiva nella riflessione di Z. Huber:

Marcel. l. sing. resp. D. 13.5.24: *Titius Seio epistulam emisit in haec verba: 'remanserunt apud me quinquaginta ex credito tuo ex contractu pupillorum meorum, quos tibi reddere debebo idibus Maii probos: quod si ad diem supra scriptum non dedero, tunc dare debebo usuras tot'. Quaero, an Lucius Titius in locum pupillorum hac cautione reus successerit. Marcellus respondit, si intercessisset stipulatio, successisse. Item quaero, an, si non successisset, de constituta teneatur. Marcellus respondit in sortem teneri: est enim humanior et utilior ista interpretatio.*

Della complessa fattispecie presentata da Marcello metto in luce solo l'elemento rilevante per noi¹⁰⁷. Tizio afferma, in un'*epistula*, di avere presso di sé una somma rappresentante il residuo di un credito che Seio vantava, in ragione di un contratto non precisato, nei confronti dei pupilli dello stesso Tizio. Quest'ultimo dichiara che dovrà restituire tale somma alle idi

¹⁰⁶ Circa l'interpretazione di Girolamo di *Ep. Philem.*, cfr. P.B. DECOCK, *The Reception of the Letter to Philemon in the Early Church: Origen, Jerome, Crisostom and Augustine*, in *Philemon in Perspective*, cit., p. 273 ss.; A. FRIELD, *St. Jerome's Dissertation on the Letter to Philemon*, ivi, p. 289 ss.

¹⁰⁷ Per l'interpretazione del frammento, da ultimo, cfr. P. COSTA, *Constituta*, cit., p. 16 ss., ove bibliografia precedente.

di maggio e che, qualora non lo faccia, egli sarà altresì obbligato a corrispondere interessi. Al giurista viene anzitutto chiesto se *hac cautione* (e cioè in forza della dichiarazione riversata nell'*epistula*) Tizio succeda ai suoi pupilli come debitore. Marcello risponde che, perché si verificasse tale successione sul lato passivo dell'obbligazione, sarebbe dovuta intercorrere una precedente *stipulatio* (novatoria) che la prevedesse. La seconda domanda è se, in mancanza di tale successione, Tizio possa essere chiamato a rispondere per *constitutum* (*debiti alieni*). La risposta di Marcello è che Tizio sia tenuto solo nei limiti della *sors* (e non, dunque per le *usurae*) e che tale interpretazione è *humanior et utilior*. È pertanto chiaro che, anche ammettendo la conclusione di un *constitutum* in forza delle dichiarazioni epistolari di Tizio, tale *constitutum* non avrebbe efficacia novatoria e Tizio non si sostituirebbe nel debito ai pupilli che erano parte del contratto originario. Non si può non rilevare come per i giuristi romani fosse ben chiara la differenza di effetti tra il costituito e i negozi novatori. Il principio che emerge da D. 13.5.24 può guidare anche l'interpretazione di *Ep.Philem.* 18-19 e indurre a concludere che Paolo stia chiedendo a Filemone di surrogare Onesimo nelle sue obbligazioni verso il *dominus*, qualora accertate, mediante la conclusione di una *stipulatio* novatoria: solo allora Paolo diverrebbe obbligato, ovviamente *verbis*¹⁰⁸, nei confronti di Filemone.

Non si pretermetta, in conclusione, un elemento significativo anche per i suoi riflessi metodologici: dall'esame proposto emerge che, in ragione della dichiarazione di Paolo contenuta nella lettera, per quanto scritta di proprio pugno, nessun contratto è ancora concluso e, peraltro, neppure è acclarata la sussistenza dei debiti. Un'eventuale *expromissio* è soltanto evocata con finalità anzitutto di persuasione del destinatario della missiva. Ne consegue l'infondatezza di recenti interpretazioni secondo le quali, in forza della dichiarazione dei vv. 18-19, Filemone avrebbe potuto convenire in giudizio l'a-

¹⁰⁸ Ulp. 48 *ad Sab.* D. 46.2.2: *Omnes res transire in novationem possunt: quodcumque enim sive verbis contractum est sive non verbis, novari potest et transire in verborum obligationem ex quacumque obligatione...*

postolo¹⁰⁹. Si può ritenere che il tono solenne dell'assunzione dell'impegno abbia motivato il tentativo di neotestamentarismi e di romanisti di riconoscere nel testo una fattispecie giuridicamente definibile e questa è la strada che anche qui si è percorsa. Ma ciò non deve condurre a risultati precipitosi. Paolo impiega retoricamente un linguaggio preciso tratto dalla pratica degli affari e con numerose attestazioni documentarie al fine di vincere le resistenze che Filemone avrebbe potuto opporre alla *manumissio* di Onesimo (che pare implicitamente sollecitata dall'apostolo) e all'accettazione della richiesta di Paolo di tenerlo presso di sé come collaboratore¹¹⁰. Ritengo che, per quanto emerge al livello della lettera, ci si trovi ancora su un piano che è soprattutto pregiudiziale, se si vuole sul piano di una πίστις che è una *fides* etica e precontrattuale, finanche teologica e cristologica, dacché proprio la κοινωμία τῆς πίστεως viene invocata al v. 6, e al v. 19c è richiamato il debito (figurato) di Filemone per il dono della fede. Mi pare verisimile che, in *Ep. Philem.* 18-19, Paolo, plausibilmente non a digiuno di terminologie e prassi giuridiche romane¹¹¹, si riferisca a una possibile strada prevista dall'ordinamento per surrogarsi – e non giustapporsi¹¹² – nella (eventuale) situazione debitoria di Onesimo. Nondimeno, la sua intenzione non è, almeno nell'immediato, quella di stipulare un contratto e certamente non è quella di concludere un *constitutum debiti alieni*, bensì è quella d'impegnare la propria autorevolezza morale e reli-

¹⁰⁹ Cfr. M. BARTH, H. BLANKE, *The Letter*, cit., p. 482 ss.

¹¹⁰ In merito a questo scopo della *Lettera*, da ultimo, cfr. A. PITTA, *Lettera a Filemone*, cit., p. 47 s., 55, 92, 119 ss., 127 ss.

¹¹¹ *Ex multis*, cfr. F. LYALL, *Roman Law in the Writings of Paul – Adoption*, in *JBL*, 88, 1969, p. 458 ss.; ID., *Roman Law in the Writings of Paul – The Slave and the Freedman*, in *NTS*, 17, 1970-1971, p. 73 ss.; ID., *Roman Law in the Writings of Paul – Aliens and Citizens*, in *EvQ*, 48, 1976, p. 3 ss.; O. DILLIBERTO, *Paolo di Tarso, I ad Cor., VI,1-8, e le origini della giurisdizione ecclesiastica nelle cause civili*, in *SUC*, 49, 1979, p. 183 ss.; B.W. WINTER, *Roman Law and Society in Romans 12-15*, in *Rome in the Bible and the Early Church*, a cura di P. OAKES, Carlisle-Grand Rapids, 2002, p. 67 ss.

¹¹² Nel distinguere tra l'*expromissio* e il *constitutum debiti alieni* B. FRESSE, *Defensio*, cit., p. 449, rimarca come nel primo caso l'*expromissor* si sostituisca al debitore originario, mentre nel secondo la responsabilità del costituente si cumuli.

giosa a scopo persuasivo, anche assicurando la disponibilità a una novazione delle obbligazioni del *servus*.

Dall'esegesi di questi due versetti si ricava altresì un'indicazione metodologica che può essere preziosa: l'epistolario paulino, e gli scritti neotestamentari in genere, rappresentano un indubbio campo d'interesse per i giusantichisti – lo dimostrano le numerose ricerche sui profili giuridici del processo a Gesù¹¹³ e, da ultimo, la rinnovata attenzione per un'esegesi storico-giuridica degli *Actus apostolorum*¹¹⁴ – tuttavia, come

¹¹³ Menziono solo alcune opere di romanisti italiani: anzitutto il volume collettaneo *Il processo contro Gesù*, a cura di F. AMARELLI, F. LUCREZI, Napoli, 1999; poi la raccolta di contributi di M. MIGLIETTA, *I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù*, Napoli, 2011; infine, gli studi più recenti di A. SCHIAVONE, *Ponzio Pilato. Un enigma tra storia e memoria*, Torino, 2016; M. BRUTTI, *L'incontro tra Pilato e Gesù (brevi note su un libro recente)*, in *RISG* n.s., 8, 2017, p. 569 ss.; L. GAROFALO, *Gesù. La crocifissione di un giusto*, Milano, 2019; J. CAIMI, *Il processo a Gesù. Una traccia storico-giuridica*, in *Φύλοβαρρος. Scritti in memoria di Gianfranco Gaggero, a cura di F. GAZZANO, E. SALOMONE GAGGERO*, Alessandria, 2019, p. 61 ss.; M. MIGLIETTA, *Annotazioni storico-giuridiche intorno al processo a Gesù. Con una premessa su alcune recenti pubblicazioni*, in *Processo a Gesù. Atti del Convegno. Roma – 6 aprile 2017*, a cura di E. LA BUA, Roma, 2020, p. 59 ss.

¹¹⁴ Ricordo qui contributi di giusantichisti dell'ultimo decennio: M. RAVIZZA, *Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. L'appello di Paolo di Tarso all'imperatore*, in *Eparcheia, autonomia e civitas Romana. Studi sulla giurisdizione criminale dei governatori di provincia (II sec. a.C. – II d.C.)*, a cura di D. MANTOVANI, L. PELLECCI, Pavia, 2010, p. 113 ss.; B. SANTALUCIA, *Praeses provideat. Il governatore provinciale fra iudicia publica e cognitiones extra ordinem*, *ivi*, p. 69 ss.; F. TAMBURI, *Paolo di Tarso e le comunità locali delle province romane*, *ivi*, p. 133 ss.; P.J. DU PLESSIS, *Perception of Roman Justice*, in *Fundamina*, 20, 2014, p. 216 ss.; V. MAROTTA, *St. Paul's Death: Roman Citizenship and summa supplicia*, in *The Last Years of Paul. Essays from the Tarragona Conference, June 2013*, a cura di A. PUIG I TÀRRECH, J.M.G. BARCLAY, J. FREY, O. MCFARLAND, Tübingen, 2015, p. 238 ss.; B. SANTALUCIA, *Paul's Roman Trial: Legal Procedures regarding Roman Citizens Convicted of Serious Charges in the First Century CE*, *ivi*, p. 213 ss.; A.M. MANDAS, *Il processo*, *cit.*; P. COSTA, *Paolo a Tessalonica. At 17,1-10a: esegesi, storia, diritto*, Assisi (PG), 2018; L. PEPPE, *Il processo di Paolo di Tarso: considerazioni di uno storico del diritto*, Lecce, 2018; C. BRÉLAZ, *Mettre en scène les réalités institutionnelles de l'Empire romain: sources, traitement et fonction des informations de nature administrative dans le récit des Actes des Apôtres*, in *Le corpus lucanien (Luc-Actes) et l'historiographie ancienne. Quels rapports?*, a cura di S. BUTTICAZ, L. DEVILLERS, J.M. MORGAN, S. WALTON, Zürich, 2019, p. 217 ss.; F. COSTABILE, *Il principio di libertà di parola nel giudizio di Gallione su Paolo di Tarso e la coerenza giuridica di Tra-*

nei confronti di ogni altra fonte antica, si deve agire con prudenza, senza rinchiudere i dati che si ottengono entro una preformata cornice di concetti o di ‘dogmi’ giuridici. Si rischierebbe così di pretendere che le fonti restituiscano più di quel che effettivamente contengono. Grazie a questa prudenza si potrà tentare di illuminare – anche nella prospettiva della storia del diritto – documenti particolari come i testi del Nuovo Testamento¹¹⁵ e, insieme, si potranno ricevere alcune luci su aspetti, talora poco noti, dell’esperienza giuridica romana, accogliendo così, pure in questo campo, l’invito sempre valido di Riccardo Orestano: «Quando le ‘fonti non giuridiche’ forniscono un dato certo su qualsivoglia aspetto della realtà storica dell’esperienza giuridica romana l’impiego di questo dato deve essere non solo considerato legittimo, ma pure necessario»; e ancora: «[tali fonti] possono fornire dati ed elementi della realtà di fatto che non è consentito pretermettere e che possiamo, anzi dobbiamo, legittimamente usare nelle nostre concettualizzazioni e porre sullo stesso piano degli altri, purché – ben s’intende – si assegni a ciascuno il dovuto posto nei diversi aspetti dell’esperienza»¹¹⁶.

iano nei processi contro i cristiani, in *MEP*, 22, 2019, p. 273 ss.; L. GAROFALO, *San Paolo. Esule e martire per volontà imperiale*, Milano, 2019; A.M. MANDAS, *Una puella habens spiritum phytonis e un presunto esorcismo. Alcune considerazioni*, in *Glossae*, 16, 2019, p. 228 ss.; B. SANTALUCIA, *Sul processo di Paolo di Tarso a Roma*, in *Liber amicorum. Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Coriat*, a cura di E. CHEVREAU, C. MASI DORIA, J.M. RAINER, Paris, 2019, p. 937 ss.; L. PEPPE, *Recent Legal Studies on Paul’s Roman Trial*, in *ASEs*, 35, 2019, p. 217 ss.; Id., *I ‘processi’ di Paolo di Tarso tra narrazioni e storia*, in *Iura*, 68, 2020, p. 189 ss.; P. COSTA, *Semantica giuridica di un’oscura locuzione lucana: λαβόντες τὸ ἰκανόν (Act. Ap. 17,9)*, in *MEP*, 25, 2020, p. 31 ss.; Id., «Scoppiò un grande tumulto» (At 19,23-40). *Efeso, la ‘Via’ e gli argentieri: studio esegetico e storico-giuridico*, Torino, 2021.

¹¹⁵ Vale anche nel nostro caso quanto suggerisce, di recente, L. PEPPE, *Il processo*, cit., p. 23, a proposito della ricerca sugli *Actus apostolorum*: non è euristicamente corretto accostare le fonti neotestamentarie per ‘cercarvi’ il diritto romano, bensì è importante ricostruire «ciò che è conosciuto del diritto romano da altre fonti (in primo luogo giuridiche), che possa porsi come uno sfondo certo o almeno plausibile per le vicende di Paolo». Sul punto si veda anche M. BIANCHINI, *Postfazione* a P. COSTA, *Paolo a Tessalonica*, cit., p. 173 ss.

¹¹⁶ R. ORESTANO, *Introduzione*, cit., p. 522 s.

PAOLO COSTA, Un *constitutum* o un'*expromissio* nell'*Epistula ad Philemonem*? Una nota esegetica tra *Rechtsgeschichte* e *Wirkungsgeschichte*

Ep.Philem. 18-19 presenta la promessa di Paolo di Tarso di assumere su di sé le eventuali obbligazioni dello schiavo Onesimo verso il suo *dominus*. Alcuni romanisti hanno interpretato questo impegno come la conclusione di un *constitutum debiti alieni*. L'autore – considerando anche l'ampio dibattito sul tema verificatosi tra i giuristi della scuola culta e della c.d. scuola elegante olandese – suggerisce che si tratti piuttosto di una promessa di novazione delle obbligazioni di Onesimo (una *expromissio*).

Parole chiave: *Epistula ad Philemonem*, *Constitutum debiti*, *Novatio*, *Expromissio*, Scuola elegante olandese.

PAOLO COSTA, A *constitutum* or an *expromissio* in the *Epistula ad Philemonem*? An exegetical note between *Rechtsgeschichte* and *Wirkungsgeschichte*

Ep.Philem. 18-19 presents the promise of Paul of Tarsus to take upon himself the potential obligations of the slave Onesimus towards his *dominus*. Some Romanists have interpreted this promise as the conclusion of a *constitutum debiti alieni*. The author – considering also the wide debate on the matter among the jurists of *scuola culta* and of 'Dutch Elegant School' – suggests that it is rather a promise of novation of Onesimus' obligations (an *expromissio*).

Key words: *Epistula ad Philemonem*, *Constitutum debiti*, *Novatio*, *Expromissio*, Dutch Elegant School.

INDICE DEL FASCICOLO 4 2021

Miscellanea

- Nicoletta Sarti*, Una finestra, un cortile, una monaca.
Un famoso passo manzoniano «*sub speculo iuris*»..... 925
- Elvio Ancona*, Dante politico nel Novecento.
Dalla teologia politica all'umanesimo politico..... 971
- Lea Querzola*, Prova testimoniale e profili psicologici
della memoria..... 995
- Francesco Godano*, Le pratiche criminali e la loro
'sistematicità'. *Defensio ante torturam* e *defensio ante
condemnationem* nell'evoluzione della criminalistica italiana
fra XIII e XVI secolo..... 1011
- Francesca Mollo*, La responsabilità in ambito sanitario in
tempo di pandemia da Covid-19..... 1059
- Claudio Gentile*, La ratifica e l'adeguamento delle Intese tra
Italia e Santa Sede in materia di assistenza spirituale alle
Forze armate, di comunicazione all'autorità ecclesiastica dei
procedimenti penali e di assunzione delle testimonianze dei
cardinali. Prime considerazioni..... 1093
- Enrico Giarnieri*, Specificità del principio di legalità negli
ordinamenti canonico e vaticano..... 1117
- Paolo Mammola*, Assegno non trasferibile e contatto sociale
qualificato: una rassegna di dottrina e giurisprudenza
(Parte I) 1151
- Paolo Costa*, Un *constitutum* o un'*expromissio* nell'*Epistula
ad Philemonem*? Una nota esegetica tra *Rechtsgeschichte* e
Wirkungsgeschichte..... 1179
- Recensioni** 1217

ARCHIVIO GIURIDICO *Filippo Serafini*

Periodico Fondato nel 1868

Pubblicazione trimestrale

Caratteristica dell'*Archivio giuridico* è stata, sin dall'inizio, quella di essere visto in Italia e all'estero, come un autorevole e qualificato punto di riferimento sui progressi della dottrina giuridica italiana in una visione che, pur non rifuggendo dalla specializzazione in sé, ne evita peraltro ogni eccesso.

I Collaboratori sono pregati di inviare i loro contributi via e-mail (scritti in formato.doc). Ogni lavoro dovrà essere corredato di: Nome, Cognome, Qualifica accademica, Indirizzo postale, Indirizzo e-mail, Numero di telefono (è gradito anche un numero di cellulare). Ogni articolo dovrà essere corredato di un titolo in lingua inglese e un riassunto in lingua italiana e inglese di non più di 200 parole specificando: scopo, metodologia, risultati e conclusioni; e di almeno tre parole chiave in lingua italiana e inglese. Gli articoli, salvo casi eccezionali non potranno superare le 32 pagine (intendendosi già impaginate nel formato della rivista, ovvero circa 16 cartelle in formato A4 corrispondenti a 88.000 battute spazi e note inclusi). Le opinioni esposte negli articoli impegnano solo i rispettivi Autori.

La Rivista adotta la procedura di revisione *double-blind peer review*.

I contributi pubblicati sono indicizzati nelle seguenti banche dati nazionali ed internazionali: Articoli italiani di periodici accademici (AIDA); Catalogo italiano dei Periodici (ACNP); DoGi Dottrina Giuridica; ESSPER Associazione periodici italiani di economia, scienze social e storia; Google Scholar; IBZ online International bibliography of periodical literature in the humanities and social sciences.

La casa editrice fornirà, ai rispettivi Autori, estratto degli articoli in formato pdf. Possono altresì essere forniti fascicoli cartacei degli 'estratti', a pagamento. Chi fosse interessato è pregato di richiedere preventivo di spesa a: **info@mucchieditore.it**.

Recensioni e segnalazioni bibliografiche: gli Autori ed Editori di pubblicazioni giuridiche sono pregati di mandare un esemplare di ogni volume alla Redazione dell'*Archivio giuridico Filippo Serafini*. Sarà gradito un foglio di accompagnamento con i dati bibliografici, classificazione, sommario, etc. La Direzione della Rivista si riserva di recensire le opere che, a suo insindacabile giudizio, risulteranno di maggior interesse.